

- 1. G_1_00001: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell'Unione Europea in materia ambientale è fondata sul principio di:**
 - Esatta: azione preventiva;
 - Sbagliata: anticipazione urgente;
 - Sbagliata: azione ragionata;
 - Sbagliata: pregiudizio.

- 2. G_1_00003: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea la politica dell'Unione Europea in materia ambientale è fondata sul principio di:**
 - Esatta: azione preventiva;
 - Sbagliata: azione immediata;
 - Sbagliata: tolleranza;
 - Sbagliata: azione tollerabile.

- 3. G_1_00004: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea la politica dell'Unione Europea in materia ambientale è fondata sul principio di:**
 - Esatta: "chi inquina paga";
 - Sbagliata: "chi inquina non paga";
 - Sbagliata: "chi non agisce non paga";
 - Sbagliata: "chi agisce paga".

- 4. G_1_00005: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell'Unione Europea in materia ambientale è fondata sul principio della:**
 - Esatta: correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente;
 - Sbagliata: non rimozione dei danni causati all'ambiente;
 - Sbagliata: correzione, in via prioritaria ex post, dei danni causati all'ambiente;
 - Sbagliata: correzione solo ed esclusivamente ex post dei danni causati all'ambiente.

- 5. G_1_00006: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell'Unione Europea in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:**
 - Esatta: protezione della salute umana e utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
 - Sbagliata: promozione della tutela della concorrenza e della corretta gestione delle risorse economiche;
 - Sbagliata: salvaguardia, tutela e miglioramento delle relazioni politiche tra l'Unione ed i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;
 - Sbagliata: favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale e della concorrenza.

- 6. G_1_00007: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell'Unione Europea in materia ambientale:**
 - Esatta: tiene conto dei dati scientifici e tecnici disponibili e delle condizioni dell'ambiente nelle varie Regioni dell'Unione;
 - Sbagliata: non tiene conto dei dati scientifici e tecnici disponibili e delle condizioni dell'ambiente nelle varie Regioni dell'Unione;
 - Sbagliata: può prescindere dai dati scientifici e tecnici disponibili;
 - Sbagliata: tiene conto solo delle condizioni dell'ambiente nelle varie Regioni dell'Unione.

- 7. G_1_00008: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell'Unione Europea in materia ambientale:**
 - Esatta: tiene conto delle condizioni dell'ambiente nelle varie Regioni dell'Unione e dei vantaggi e degli oneri che

- possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione;
 - Sbagliata: non tiene conto delle condizioni dell'ambiente nelle varie Regioni dell'Unione e dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione;
 - Sbagliata: può prescindere dalle condizioni dell'ambiente nelle varie Regioni dell'Unione;
 - Sbagliata: deve ignorare i vantaggi e gli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione.
- 8. G_1_00009: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell'Unione Europea in materia ambientale è fondata sui principi di:**
- Esatta: precauzione e correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente;
 - Sbagliata: correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente; non precauzione; sviluppo tecnologico appropriato;
 - Sbagliata: «chi inquina paga»; non correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente;
 - Sbagliata: precauzione e non correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente.
- 9. G_1_00010: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell'Unione Europea in materia ambientale è fondata sui principi di:**
- Esatta: «chi inquina paga» e precauzione;
 - Sbagliata: non correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e precauzione;
 - Sbagliata: «chi inquina paga» e prudenza;
 - Sbagliata: precauzione e correzione, in via prioritaria ex post, dei danni causati all'ambiente.
- 10. G_1_00014: Ai sensi del diritto comunitario possono costituire misure di «prevenzione»:**
- Esatta: le misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - Sbagliata: le misure, prese dopo che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - Sbagliata: le misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che aumentano gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - Sbagliata: gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana.
- 11. G_1_00015: Ai sensi del diritto comunitario possono costituire misure di «prevenzione»:**
- Esatta: le misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - Sbagliata: le misure, prese dopo che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - Sbagliata: le misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che aumentano il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - Sbagliata: il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.
- 12. G_1_00016: In attuazione del principio di prevenzione:**
- Esatta: si deve intervenire prima che si siano causati i danni ambientali;
 - Sbagliata: si può intervenire solo dopo che si siano causati i danni ambientali in modo da assicurare un adeguato livello di tutela all'ambiente;
 - Sbagliata: nel procedimento amministrativo che comporti il bilanciamento di istanze e interessi pubblici e privati contrapposti, l'interesse alla tutela ambientale deve essere tenuto in prioritaria considerazione nella ponderazione e comparazione degli interessi in gioco;
 - Sbagliata: ogni intervento normativo e ogni azione amministrativa, in qualsiasi materia ed in qualsiasi settore di attività, deve sempre farsi carico del problema della tutela ambientale.
- 13. G_1_00017: Secondo il principio di prevenzione:**
- Esatta: si deve produrre il minor numero possibile di rifiuti;
 - Sbagliata: si deve produrre il maggior numero possibile di rifiuti;
 - Sbagliata: più rifiuti si producono più aumenta il benessere sociale;
 - Sbagliata: si deve produrre il maggior numero possibile di beni e prodotti.
- 14. G_1_00019: Il principio di prevenzione significa che:**
- Esatta: nell'esercizio di funzioni ambientali possono essere adottate misure prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, al fine di ridurre la quantità dei rifiuti;
 - Sbagliata: le funzioni normative in materia ambientale vengono esercitate in alto, dalle istituzioni comunitarie, salvo poi essere consentito ai singoli Stati membri, per prevenire ulteriori danni, di prevedere un regime di tutela

diverso;

- Sbagliata: quando un livello di governo non è dimensionalmente adeguato allo svolgimento di una funzione ambientale deve intervenire, per prevenire ulteriori danni, il livello di governo superiore;
- Sbagliata: le funzioni normative in materia ambientale vengono esercitate dal basso, dai singoli Stati membri, salvo poi essere consentito alle istituzioni comunitarie, per prevenire ulteriori danni, di prevedere un regime di tutela diverso.

15. G_1_00020: Sono definite di «prevenzione» le misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono:

- Esatta: la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
- Sbagliata: gli impatti positivi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
- Sbagliata: il contenuto di sostanze non pericolose in materiali e prodotti;
- Sbagliata: l'uso di prodotti riciclati e la durata del ciclo di vita dei prodotti

16. G_1_00021: Secondo il principio di precauzione:

- Esatta: si devono adottare misure di tutela e prevenzione ambientale anche quando non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, al contempo, sussista un dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo;
- Sbagliata: prima che si verifichino danni si deve diffondere la conoscenza dei problemi ambientali, adottando misure di sensibilizzazione e informazione ambientale;
- Sbagliata: non si possono adottare misure di tutela e prevenzione ambientale ma solo tranquillizzare i cittadini quando non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, al contempo, sussista un dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo;
- Sbagliata: non si possono adottare misure di tutela e prevenzione ambientale ma si devono solo avviare attività di studio e ricerca quando non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, al contempo, sussista un dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo.

17. G_1_00022: Secondo il principio di precauzione si devono adottare misure di tutela e prevenzione ambientale:

- Esatta: quando non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, al contempo, sussista un dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo;
- Sbagliata: quando non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, al contempo, sussista un timore che possa esserlo;
- Sbagliata: solo quando sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente;
- Sbagliata: solo quando sussista uno stato di preoccupazione generale che quel determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente.

18. G_1_00024: Secondo il principio di precauzione:

- Esatta: è possibile adottare misure di tutela e prevenzione ambientale prima che il danno ambientale si verifichi;
- Sbagliata: è possibile adottare misure di tutela e prevenzione ambientale prima che il rischio ambientale si verifichi;
- Sbagliata: non è possibile adottare misure di tutela e prevenzione ambientale prima che il danno ambientale si verifichi;
- Sbagliata: è sempre possibile adottare misure di tutela e prevenzione ambientale.

19. G_1_00025: Il principio di precauzione consente ad un'autorità di adottare misure di tutela e prevenzione ambientale quando:

- Esatta: non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, al contempo, sussista un dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo;
- Sbagliata: sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, al contempo, sussista un dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo;
- Sbagliata: non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, vi sia un timore generale che possa esserlo;
- Sbagliata: sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, vi sia un dubbio su quale sia la migliore strategia da intraprendere al riguardo.

20. G_1_00027: Secondo il principio "chi inquina paga":

- Esatta: i costi degli interventi di ripristino ambientale e dei risarcimenti dei danni gravano sui soggetti responsabili degli inquinamenti;
- Sbagliata: i costi degli interventi di ripristino ambientale e dei risarcimenti dei danni gravano su tutta la collettività;
- Sbagliata: i costi degli interventi di ripristino ambientale e dei risarcimenti dei danni gravano solo sullo Stato;
- Sbagliata: i costi degli interventi di ripristino ambientale gravano sul responsabile dell'inquinamento, i risarcimenti

dei danni sullo Stato.

21. G_1_00028: Secondo il principio “chi inquina paga”:

- Esatta: i costi degli interventi di ripristino ambientale e dei risarcimenti dei danni gravano sui soggetti responsabili degli inquinamenti;
- Sbagliata: i costi degli interventi di ripristino ambientale e dei risarcimenti dei danni devono essere ripartiti in modo equo sulla collettività;
- Sbagliata: i costi degli interventi di ripristino ambientale non sono a carico dei responsabili degli inquinamenti;
- Sbagliata: i costi degli interventi di ripristino ambientale e dei risarcimenti dei danni gravano sui soggetti sia responsabili che non responsabili degli inquinamenti.

22. G_1_00029: Secondo il principio “chi inquina paga”

- Esatta: chi inquina è responsabile dei danni prodotti dall'inquinamento;
- Sbagliata: chi inquina deve pagare solo se non ci sono danni prodotti dall'inquinamento;
- Sbagliata: chi inquina deve pagare per una parte dei danni prodotti dall'inquinamento;
- Sbagliata: chi inquina non è responsabile dei danni prodotti dall'inquinamento.

23. G_1_00030: Il principio di rimozione dei danni alla fonte:

- Esatta: impone un'immediata rimozione della fonte di inquinamento ambientale;
- Sbagliata: impone un'immediata purificazione delle fonti naturali;
- Sbagliata: impone un'immediata rimozione dei danni ma vieta di agire sulla fonte di inquinamento ambientale;
- Sbagliata: impone un'immediata rimozione delle fonti naturali al fine di prevenire l'inquinamento ambientale.

24. G_1_00031: In ossequio al principio di rimozione dei danni alla fonte:

- Esatta: occorre provvedere alla immediata rimozione della causa che ha generato un danno ambientale;
- Sbagliata: non si deve mai rimuovere la causa che ha generato un danno ambientale ma agire solo sui suoi effetti;
- Sbagliata: occorre provvedere alla immediata rimozione di ogni fonte naturale presente sul luogo inquinato;
- Sbagliata: occorre bonificare la fonte naturale e non provvedere alla immediata rimozione della causa che ha generato un danno ambientale.

25. G_1_00032: Quale principio che regola il diritto dell'ambiente dispone di provvedere alla immediata rimozione della causa che ha generato un danno ambientale?

- Esatta: il principio di rimozione dei danni alla fonte;
- Sbagliata: il principio chi inquina paga;
- Sbagliata: il principio di precauzione;
- Sbagliata: il principio di prevenzione.

26. G_1_00037: La gerarchia dei rifiuti si applica quale:

- Esatta: ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti;
- Sbagliata: ordine di ingresso dei rifiuti in discarica;
- Sbagliata: ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione dei danni ai lavoratori;
- Sbagliata: ordine di chiamata dei rifiuti speciali prima dello smaltimento.

27. G_1_00038: Con riferimento a singoli flussi di rifiuti:

- Esatta: è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità definito dalla gerarchia dei rifiuti qualora ciò sia giustificato in base ad una specifica analisi;
- Sbagliata: è obbligatorio discostarsi dall'ordine di priorità definito dalla gerarchia dei rifiuti ogniqualvolta si tratti di rifiuti provenienti dalle isole o da zone di difficile accesso;
- Sbagliata: non è in nessun caso mai consentito discostarsi dall'ordine di priorità definito dalla gerarchia dei rifiuti;
- Sbagliata: è obbligatorio discostarsi dall'ordine di priorità definito dalla gerarchia dei rifiuti ogniqualvolta si tratti di rifiuti pericolosi.

28. G_1_00039: La gerarchia dei rifiuti prevede il seguente ordine di priorità:

- Esatta: prevenzione - preparazione per il riutilizzo – riciclaggio - recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia - smaltimento;
- Sbagliata: preparazione per il riutilizzo – prevenzione – riciclaggio - recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia - smaltimento;
- Sbagliata: prevenzione - preparazione per il riutilizzo - recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia – riciclaggio – smaltimento;
- Sbagliata: prevenzione - preparazione per lo smaltimento - recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia

- riciclaggio – smaltimento.

29. G_1_00040: Secondo la gerarchia dei rifiuti:

- Esatta: l'attività di prevenzione precede quella di preparazione per il riutilizzo;
- Sbagliata: l'attività di riciclaggio comprende quella di preparazione per il riutilizzo;
- Sbagliata: l'attività di smaltimento precede quella di riciclaggio;
- Sbagliata: l'attività di preparazione per il riutilizzo precede quella di prevenzione.

30. G_1_00042: La gerarchia dei rifiuti stabilisce in generale un ordine di priorità:

- Esatta: di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti;
- Sbagliata: di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale nell'attività di smaltimento dei rifiuti;
- Sbagliata: di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale nell'attività di recupero dei rifiuti;
- Sbagliata: di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale nell'attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti.

31. G_1_00043: La gerarchia dei rifiuti serve a consentire di definire:

- Esatta: un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti;
- Sbagliata: chi abbia competenza ad adottare la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti;
- Sbagliata: quale rifiuto debba essere smaltito per primo tra i vari tipi di rifiuti in modo da assicurare la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti;
- Sbagliata: un ordine di gerarchia tra i rifiuti pericolosi e non secondo quella che è risultata la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti.

32. G_1_00045: Secondo il diritto comunitario gli Stati membri, in linea con la gerarchia dei rifiuti:

- Esatta: dovrebbero sostenere l'uso di materiali riciclati;
- Sbagliata: dovrebbero sostenere l'uso di materiali non riciclati;
- Sbagliata: dovrebbero promuovere, laddove possibile, lo smaltimento in discarica di materiali riciclati;
- Sbagliata: dovrebbero promuovere, laddove possibile, l'incenerimento di materiali riciclati.

33. G_1_00046: Secondo la normativa comunitaria sui rifiuti:

- Esatta: esistono sostanze od oggetti derivanti da un processo di produzione che non ha come obiettivo primario la loro produzione che non sono più qualificabili come rifiuti;
- Sbagliata: esistono sostanze od oggetti derivanti da un processo di produzione che ha come obiettivo primario la loro produzione che non sono più qualificabili come rifiuti;
- Sbagliata: non possono esistere sostanze od oggetti derivanti da un processo di produzione che non ha come obiettivo primario la loro produzione che non siano qualificabili come rifiuti;
- Sbagliata: non possono esistere sostanze od oggetti derivanti da un processo di produzione che non ha come obiettivo primario la loro produzione che non siano qualificabili come rifiuti speciali.

34. G_1_00047: Secondo il diritto comunitario in materia di rifiuti:

- Esatta: il produttore di rifiuti e il detentore di rifiuti dovrebbero gestire gli stessi in modo da garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana;
- Sbagliata: solo il produttore di rifiuti è tenuto a gestire gli stessi in modo da garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana;
- Sbagliata: solo il detentore di rifiuti dovrebbe gestire gli stessi in modo da garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana;
- Sbagliata: né il produttore di rifiuti né il detentore di rifiuti dovrebbero gestire gli stessi in modo da garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana perché tale compito spetta allo Stato.

35. G_1_00048: In ossequio al principio della responsabilità del produttore, si può:

- Esatta: incentivare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli, e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti ad un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l'ambiente;
- Sbagliata: disincentivare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli, e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti ad un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l'ambiente;
- Sbagliata: progettare prodotti volti ad aumentare i loro impatti ambientali e non adatti ad un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l'ambiente;
- Sbagliata: incentivare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti ad alto impatto ambientale e

difficilmente recuperabili.

36. G_1_00049: In attuazione del principio della responsabilità del produttore può essere disposto che:

- Esatta: i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti dal produttore del prodotto da cui origina il rifiuto;
- Sbagliata: i costi della gestione dei rifiuti non gravino in alcun modo, né parzialmente né interamente, sul produttore del prodotto causa dei rifiuti;
- Sbagliata: i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti sempre dal solo distributore del prodotto causa dei rifiuti;
- Sbagliata: i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti sempre dal solo consumatore del prodotto causa dei rifiuti.

37. G_1_00050: La responsabilità estesa del produttore riguarda:

- Esatta: il “produttore del prodotto”;
- Sbagliata: il solo “gestore” della discarica;
- Sbagliata: il solo “consumatore del prodotto”, che produce un rifiuto dopo l’utilizzo dello stesso;
- Sbagliata: colui che ha commesso un danno ambientale.

38. G_1_00051: La responsabilità estesa del produttore:

- Esatta: è utile all’obiettivo di creare una “società del riciclaggio”;
- Sbagliata: è di ostacolo all’obiettivo di creare una “società del riciclaggio”;
- Sbagliata: ostacola il riciclaggio dei rifiuti;
- Sbagliata: è utile per combattere il riciclaggio di denaro.

39. G_1_00052: La responsabilità estesa del produttore:

- Esatta: trova oggi delle forme di applicazione concreta nella normativa ambientale;
- Sbagliata: costituisce un’idea realizzabile solo in futuro;
- Sbagliata: è un principio solo comunitario, non nazionale;
- Sbagliata: è stata dichiarata sempre incostituzionale dalla Corte Costituzionale italiana.

40. G_1_00053: La responsabilità estesa del produttore può comportare che gli Stati membri adottino misure, legislative o non, al fine di garantire da parte del produttore del prodotto:

- Esatta: l’accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l’utilizzo di tali prodotti;
- Sbagliata: il rifiuto dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l’utilizzo di tali prodotti;
- Sbagliata: il divieto di pubblicazione di informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile;
- Sbagliata: l’obbligo di non mettere a disposizione del pubblico informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile.

41. G_1_00054: Secondo il diritto comunitario al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l’altro recupero dei rifiuti, gli Stati membri possono adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare il principio della responsabilità estesa del produttore:

- Esatta: Vero, gli Stati membri possono adottare misure volte ad assicurare che chiunque professionalmente fabbrichi prodotti sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore;
- Sbagliata: falso, perché il diritto comunitario non dispone nulla in merito alla responsabilità estesa del produttore;
- Sbagliata: falso, perché gli Stati membri non hanno competenze in merito all’attuazione del principio della responsabilità estesa del produttore;
- Sbagliata: falso, perché la responsabilità estesa del produttore non consente di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l’altro recupero dei rifiuti.

42. G_1_00055: La normativa italiana sui rifiuti è disciplinata:

- Esatta: dal d. lgs. n. 152 del 2006;
- Sbagliata: dal d. lgs. n. 163 del 2006;
- Sbagliata: dalla legge n. 241 del 1990;
- Sbagliata: dal d.lgs. n. 104 del 2010.

43. G_1_00058: La normativa italiana sui rifiuti ha come obiettivo primario:

- Esatta: la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- Sbagliata: la tutela e valorizzazione del solo patrimonio culturale, in coerenza con le attribuzioni di cui all’articolo 117 della Costituzione;
- Sbagliata: la disciplina dell’espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad

immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;

- Sbagliata: l'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere nel territorio dello Stato.

44. G_1_00060: La normativa italiana sui rifiuti dispone che la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali sia garantita:

- Esatta: da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private;
- Sbagliata: dai soli enti pubblici;
- Sbagliata: dalle sole persone giuridiche private;
- Sbagliata: dalle sole persone fisiche private.

45. G_1_00061: La normativa sui rifiuti in Italia:

- Esatta: è disciplinata da un decreto legislativo che costituisce il testo di riferimento della materia;
- Sbagliata: è stata introdotta per la prima volta con un decreto legislativo del 2008;
- Sbagliata: è disciplinata solo dai principi formulati dalla giurisprudenza italiana;
- Sbagliata: è stata introdotta per la prima volta con un regolamento governativo del 2006.

46. G_1_00068: Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile:

- Esatta: vero, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione;
- Sbagliata: vero, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di minoritaria considerazione;
- Sbagliata: falso, perché tale principio non si rivolge alla pubblica amministrazione;
- Sbagliata: falso, perché tale principio non si applica ancora nell'ordinamento giuridico italiano.

47. G_1_00069: Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attivitàumane, il principio dello sviluppo sostenibile:

- Esatta: deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro;
- Sbagliata: deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse, tra quelle da acquistare e quelle da vendere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di concorrenza e del libero mercato e non si generino pratiche anticoncorrenziali;
- Sbagliata: non deve riguardare le risorse ereditate ed attuali ma solo quelle già esaurite;
- Sbagliata: non può essere realizzato ancora ma è rimesso alle generazioni future, che dovranno individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere.

48. G_1_00070: La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile:

- Esatta: in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane;
- Sbagliata: in modo da salvaguardare le attività umane dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dai comportamenti delle generazioni future;
- Sbagliata: in modo da eliminare del tutto il benessere economico;
- Sbagliata: in modo da realizzare un modello di sviluppo che sia solo rurale e non industriale.

49. G_1_00071: La gestione dei rifiuti:

- Esatta: costituisce attività di pubblico interesse;
- Sbagliata: non costituisce attività di pubblico interesse;
- Sbagliata: costituisce attività giuridicamente non rilevante;
- Sbagliata: nessuna delle precedenti.

50. G_1_00072: La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di:

- Esatta: responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti;
- Sbagliata: responsabilizzazione e cooperazione dei soli soggetti coinvolti nella produzione di beni da cui originano

i rifiuti;

- Sbagliata: responsabilizzazione e cooperazione dei soli soggetti coinvolti nella distribuzione di beni da cui originano i rifiuti;
- Sbagliata: responsabilizzazione e cooperazione dei soli soggetti coinvolti nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti.

51. G_1_00073: La gestione dei rifiuti:

- Esatta: è effettuata secondo criteri di efficacia ed efficienza;
- Sbagliata: è effettuata secondo il criterio del solo profitto;
- Sbagliata: prescinde dal criterio della fattibilità tecnica ed economica;
- Sbagliata: prescinde dal criterio della economicità.

52. G_1_00074: La gestione dei rifiuti è effettuata:

- Esatta: nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;
- Sbagliata: senza applicazione delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;
- Sbagliata: nel rispetto delle solo norme vigenti in materia di accesso alle informazioni ambientali e non di quelle sulla partecipazione;
- Sbagliata: nel rispetto delle solo norme vigenti in materia di partecipazione e non di quelle sull'accesso alle informazioni ambientali.

53. G_1_00075: Costituisce "rifiuto" ai sensi della normativa in materia:

- Esatta: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- Sbagliata: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore non si disfi;
- Sbagliata: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore non abbia l'obbligo di disfarsi;
- Sbagliata: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si appropri o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di appropriarsi.

54. G_1_00076: Ai sensi della normativa in materia una sostanza od oggetto possono essere qualificati come rifiuto solo al momento in cui sono introdotti all'interno di una discarica:

- Esatta: falso, perché non è questo il criterio di qualificazione definito dalla legge;
- Sbagliata: vero;
- Sbagliata: falso, solo al momento dell'introduzione all'interno di un impianto di incenerimento;
- Sbagliata: falso, solo al momento in cui acquisiscono natura di compost.

55. G_1_00081: Ai sensi della normativa in materia per "oli usati" si intende:

- Esatta: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- Sbagliata: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, idoneo all'uso cui è inizialmente destinato, quali gli oli dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli per turbine e comandi idraulici;
- Sbagliata: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, allorquando sia stato usato una sola volta, anche se ancora idoneo all'uso cui è inizialmente destinato, quali gli oli, usati una volta, dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché per turbine e comandi idraulici;
- Sbagliata: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico che sia stato venduto dal produttore dello stesso al consumatore.

56. G_1_00084: Ai sensi della normativa in materia per "autocompostaggio" si intende:

- Esatta: il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- Sbagliata: il compostaggio degli scarti non organici dei propri rifiuti speciali, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- Sbagliata: il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo fuori dal sito del materiale prodotto;
- Sbagliata: il compostaggio degli scarti organici di rifiuti urbani, anche non propri, effettuato da utenze solo ed esclusivamente domestiche, ai fini dell'utilizzo fuori dal sito del materiale prodotto.

57. G_1_00085: La nozione di "produttore di rifiuti" comprende:

- Esatta: sia il "produttore iniziale" che il "nuovo produttore" di rifiuti;
- Sbagliata: solo il "produttore iniziale" di rifiuti;

- Sbagliata: solo il “nuovo produttore” di rifiuti;
- Sbagliata: né il “produttore iniziale”, né il “nuovo produttore” di rifiuti.

58. G_1_00086: La normativa in materia definisce produttore di rifiuti “iniziale”:

- Esatta: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione;
- Sbagliata: solo il soggetto la cui attività produce rifiuti e non quello al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione;
- Sbagliata: il soggetto la cui attività non produce rifiuti;
- Sbagliata: il soggetto la cui attività consiste in operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione dei rifiuti prodotti da altri.

59. G_1_00087: La normativa in materia definisce “nuovo” produttore di rifiuti:

- Esatta: chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti prodotti dal produttore iniziale;
- Sbagliata: chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni senza modificare la natura o la composizione di detti rifiuti prodotti dal produttore iniziale;
- Sbagliata: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione;
- Sbagliata: il soggetto che acquista un prodotto riciclato.

60. G_1_00089: Ai sensi della normativa sui rifiuti si può qualificare come "commerciante" dei rifiuti:

- Esatta: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- Sbagliata: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- Sbagliata: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- Sbagliata: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione.

61. G_1_00090: Ai sensi della normativa sui rifiuti si può qualificare come "intermediario" dei rifiuti:

- Esatta: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- Sbagliata: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- Sbagliata: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- Sbagliata: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione.

62. G_1_00091: Ai sensi della normativa sui rifiuti di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti, si può qualificare come:

- Esatta: "intermediario" dei rifiuti;
- Sbagliata: produttore iniziale dei rifiuti;
- Sbagliata: “nuovo produttore” di rifiuti;
- Sbagliata: consumatore dei rifiuti.

63. G_1_00096: Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati:

- Esatta: vero, perché la normativa in materia disciplina espressamente questa esclusione;
- Sbagliata: vero, perché le suddette operazioni non possono mai in ogni caso essere considerate attività di gestione dei rifiuti anche qualora abbiano ad oggetto materiali o sostanze diversi da quelli sopra descritti;
- Sbagliata: falso, l’esclusione opera solo se le suddette operazioni sono svolte in sito diverso da quello nel quale detti eventi li hanno depositati;
- Sbagliata: falso, l’esclusione opera solo se le suddette operazioni hanno ad oggetto materiali o sostanze naturali non derivanti da eventi atmosferici o meteorici.

64. G_1_00097: Con "raccolta differenziata" si intende:

- Esatta: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- Sbagliata: l'attività consistente nelle operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- Sbagliata: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- Sbagliata: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

65. G_1_00098: La nozione giuridica di "riciclaggio":

- Esatta: definisce qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini;
- Sbagliata: non include il trattamento di materiale organico;
- Sbagliata: include il recupero di energia ed il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- Sbagliata: definisce qualsiasi operazione di raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.

66. G_1_00099: Costituisce attività di "rigenerazione degli oli usati":

- Esatta: qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
- Sbagliata: qualsiasi operazione di rigenerazione di oli mai usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
- Sbagliata: qualsiasi operazione di commercializzazioni di oli usati;
- Sbagliata: qualsiasi operazione di smaltimento degli oli usati.

67. G_1_00100: Costituisce attività di "smaltimento" dei rifiuti:

- Esatta: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- Sbagliata: qualsiasi operazione diversa dal recupero purché l'operazione non abbia come conseguenza, anche secondaria, il recupero di sostanze o di energia;
- Sbagliata: qualsiasi operazione di recupero;
- Sbagliata: qualsiasi operazione che abbia come conseguenza primaria il recupero di sostanze o di energia.

68. G_1_00101: Costituiscono attività di "stoccaggio":

- Esatta: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti come definite dalla normativa in materia;
- Sbagliata: le attività di raccolta consistenti nel prelievo e nella cernita preliminari alla raccolta dei soli rifiuti organici;
- Sbagliata: esclusivamente le attività di raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- Sbagliata: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.

69. G_1_00109: La normativa sui rifiuti definisce "gestione integrata dei rifiuti" il complessodelle attività:

- Esatta: ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- Sbagliata: ivi compresa quella di spazzamento delle strade, preordinate alla sola fase dello smaltimento rifiuti;
- Sbagliata: preordinate alla sola fase della prevenzione della produzione di rifiuti;
- Sbagliata: di gestione dei rifiuti purché svolte dal solo "intermediario" dei rifiuti.

70. G_1_00110: La normativa sui rifiuti definisce "centro di raccolta" l'area:

- Esatta: presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- Sbagliata: in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi

i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;

- Sbagliata: adibita solo ed esclusivamente al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili;
- Sbagliata: destinata ad attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti non urbani, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti come definite dalla normativa in materia.

71. G_1_00114: È un sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa la seguente condizione:

- Esatta: la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- Sbagliata: la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- Sbagliata: la sostanza o l'oggetto per essere utilizzato necessita di ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- Sbagliata: la sostanza o l'oggetto non sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi.

72. G_1_00115: È un sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa la seguente condizione:

- Esatta: l'ulteriore utilizzo dello stesso è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana;
- Sbagliata: l'ulteriore utilizzo dello stesso è illegale, ossia la sostanza o l'oggetto non soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana;
- Sbagliata: la sostanza o l'oggetto per essere utilizzato necessita di ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- Sbagliata: è stato sottoposto ad un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, di un precedente rifiuto di modo che è possibile che la sostanza o l'oggetto non sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi.

73. G_1_00129: Ai sensi dell'art. 184 del d.lgs. n. 152 del 2006, la declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso:

- Esatta: non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto;
- Sbagliata: può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto;
- Sbagliata: si realizza solo attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto;
- Sbagliata: è necessaria ogni qual volta le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite dalla legge, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate.

74. G_1_00133: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 1 "Esplosivo":

- Esatta: il rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante; sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi;
- Sbagliata: il rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie;
- Sbagliata: rifiuto liquido infiammabile: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 °C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C;
- Sbagliata: rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari.

75. G_1_00134: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce

come rifiuto pericoloso di tipo HP 2 “Comburente”:

- Esatta: rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie;
- Sbagliata: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 °C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C;
- Sbagliata: il rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante e sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi;
- Sbagliata: il rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose.

76. G_1_00135: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, non deve essere qualificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 3 “Infiammabile”:

- Esatta: il rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea;
- Sbagliata: il rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria;
- Sbagliata: il rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento;
- Sbagliata: il rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose.

G_1_00136: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della

77. direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 4 “Irritante — Irritazione cutanea e lesioni oculari”:

- Esatta: il rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari;
- Sbagliata: rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza;
- Sbagliata: rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della prole;
- Sbagliata: rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea.

78. G_1_00137: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 5 “Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione”:

- Esatta: il rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un'esposizione singola o ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all'aspirazione;
- Sbagliata: il rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari;
- Sbagliata: il rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento;
- Sbagliata: rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della prole.

79. G_1_00138: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 6 “Tossicità acuta”:

- Esatta: il rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all'esposizione per inalazione;
- Sbagliata: rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea;
- Sbagliata: rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie;
- Sbagliata: il rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante e sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi.

80. G_1_00139: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 7 “Cancerogeno”:

- Esatta: il rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza;
- Sbagliata: il rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula;
- Sbagliata: il rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori;
- Sbagliata: il rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

81. G_1_00140: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 8 “Corrosivo”:

- Esatta: il rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea;
- Sbagliata: il rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
- Sbagliata: il rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria;
- Sbagliata: rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose.

82. G_1_00141: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 9 “Infettivo”:

- Esatta: il rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
- Sbagliata: il rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza;
- Sbagliata: il rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula;
- Sbagliata: il rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all'esposizione per inalazione.

83. G_1_00142: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 10 “Tossico per la riproduzione”:

- Esatta: il rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della prole;
- Sbagliata: il rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
- Sbagliata: il rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea;
- Sbagliata: rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

84. G_1_00143: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 11 “Mutageno”:

- Esatta: il rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula;
- Sbagliata: rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
- Sbagliata: il rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori;
- Sbagliata: il rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

85. G_1_00144: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 12 “Liberazione di gas a tossicità acuta”:

- Esatta: il rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l'acqua o con un acido;
- Sbagliata: il rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
- Sbagliata: il rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose;
- Sbagliata: il rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie.

86. G_1_00145: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 13 “Sensibilizzante”:

- Esatta: il rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori;
- Sbagliata: il rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali;
- Sbagliata: il rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti,

nonché sullo sviluppo della progenie;

- Sbagliata: il rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi.

87. G_1_00146: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 14 “Ecotossico”:

- Esatta: il rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali;
- Sbagliata: il rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
- Sbagliata: il rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula;
- Sbagliata: rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari.

88. G_1_00159: Ai sensi della normativa sui rifiuti pericolosi:

- Esatta: è in via generale vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità;
- Sbagliata: è sempre possibile miscelare rifiuti purché tutti pericolosi, anche se aventi differenti caratteristiche di pericolosità;
- Sbagliata: è sempre possibile la diluizione di sostanze pericolose in rifiuti non pericolosi;
- Sbagliata: è possibile miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi con il solo requisito che l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili.

89. G_1_00160: Ai sensi della normativa sui rifiuti pericolosi è in via generale vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi:

- Esatta: vero ma vi sono casi particolari in cui tale miscelazione può essere autorizzata;
- Sbagliata: vero e non vi sono eccezioni;
- Sbagliata: falso, vi è sempre piena libertà di miscelare tutti i tipi di rifiuti;
- Sbagliata: falso, è vietato solo miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi mentre il divieto non opera per rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità.

90. G_1_00161: Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti può scegliere una delle seguenti modalità, tra loro alternative, per adempiere agli obblighi di legge su lui gravanti, ad esclusione di una, quale?

- Esatta: inserire i rifiuti in un terreno con profondità di circa 5 metri prossimo alla sua sede professionale o alla sua abitazione;
- Sbagliata: provvedere direttamente al trattamento dei rifiuti;
- Sbagliata: consegnare i rifiuti ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettui conformemente alla legge le operazioni di trattamento dei rifiuti;
- Sbagliata: consegnare i rifiuti ad un soggetto pubblico o privato addetto conformemente alla legge alla raccolta dei rifiuti, in conformità alle norme di legge.

91. G_1_00162: Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti:

- Esatta: conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare ad soggetto diverso conformemente alla legge, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste;
- Sbagliata: conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento solo qualora esso decida di provvedere direttamente al trattamento dei rifiuti;
- Sbagliata: conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare ad soggetto diverso, conformemente alla legge, tale responsabilità viene meno a partire dal momento del trasferimento;
- Sbagliata: non è mai responsabile del trattamento, essendo egli responsabile solo della consegna dei rifiuti ad un soggetto diverso preposto al trattamento, conformemente alla legge.

92. G_1_00163: Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale:

- Esatta: conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni di legge;

- Sbagliata: sono implicitamente autorizzati anche al trattamento dei rifiuti;
- Sbagliata: riconsegnano i rifiuti raccolti e trasportati a coloro che glieli hanno trasferiti all'inizio dopo aver controllato che siano rifiuti non pericolosi;
- Sbagliata: conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati anche ad impianti non autorizzati se necessario per velocizzare la loro attività di raccolta e trasporto.

93. G_1_00167: Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero:

- Esatta: è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi della legge, al fine di favorire il più possibile il loro recupero, privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero;
- Sbagliata: è sempre vietata la libera circolazione sul territorio nazionale;
- Sbagliata: è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi della legge, al fine di favorire il più possibile il loro recupero presso gli impianti di recupero più lontani;
- Sbagliata: è vietata la libera circolazione sul territorio nazionale a meno che essi non siano destinati ad impianti di smaltimento, privilegiando il principio di prossimità.

94. G_1_00169: I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile:

- Esatta: ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o di recupero;
- Sbagliata: accresciuti sia in massa che in volume in modo da evitare le attività più dispendiose di prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero;
- Sbagliata: ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per i rifiuti recuperabili, che devono essere subito smaltiti;
- Sbagliata: accresciuti sia in massa che in volume prevedendo, ove possibile, la priorità per i rifiuti recuperabili.

95. G_1_00170: Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce:

- Esatta: la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero;
- Sbagliata: la fase iniziale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di prevenzione;
- Sbagliata: la fase conclusiva della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della avvenuta trasformazione del rifiuto in sottoprodotto;
- Sbagliata: la fase intermedia della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della avvenuta trasformazione del rifiuto in rifiuto speciale.

96. G_1_00171: Prima di disporre lo smaltimento dei rifiuti la competente autorità deve verificare l'impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero, attraverso:

- Esatta: le migliori tecniche disponibili;
- Sbagliata: le tecniche che siano economicamente accessibili secondo un mero criterio del risparmio;
- Sbagliata: le migliori tecniche praticate nella Regione in cui si trovano i rifiuti;
- Sbagliata: una valutazione non tecnica ma meramente discrezionale della stessa autorità, secondo quelle che sono le scelte più opportune secondo la sua sensibilità ambientale.

97. G_1_00173: Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), d.lgs. 152/2006, effettuate nel luogo di produzione:

- Esatta: costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti;
- Sbagliata: costituiscono attività di smaltimento di rifiuti;
- Sbagliata: sono sempre consentite, anche nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalle Regioni;
- Sbagliata: non possono mai essere sospese, differite o vietate dai Comuni e dalle altre amministrazioni competenti in materia ambientale.

98. G_1_00174: Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono

attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti al fine di:

- Esatta: realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
- Sbagliata: perseguire l'obiettivo dello smaltimento a prescindere dalle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi;
- Sbagliata: permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più lontani ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di aumentare i movimenti dei rifiuti stessi;
- Sbagliata: utilizzare i metodi e le tecnologie più economiche a prescindere dalle migliori tecniche disponibili.

99. G_1_00175: Il principio della prossimità nella gestione dei rifiuti significa che i rifiuti devono essere:

- Esatta: smaltiti in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- Sbagliata: gestiti da soggetti che si trovino in un rapporto di affinità politica e prossimità di idee con le autorità competenti;
- Sbagliata: gestiti da soggetti che abbiano un legame di parentela o d'amicizia con le autorità competenti;
- Sbagliata: smaltiti in uno degli impianti idonei più prossimi al confine nazionale, al fine di ridurre gli effetti nocivi dell'attività di smaltimento sul territorio nazionale.

100.G_1_00177: Ai sensi del d.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, che disciplina le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti, costituisce una "discarica":

- Esatta: l'area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno;
- Sbagliata: gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento;
- Sbagliata: sempre e solo un impianto per il deposito permanente di rifiuti situato in una cavità geologica profonda, senza coinvolgimento di falde o acquiferi, quale una miniera di potassio o di sale;
- Sbagliata: l'area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno.

101.G_1_00178: Ai sensi del d.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, che disciplina le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti, quali processi finalizzati a ridurre il volume o la natura pericolosa, facilitarne il trasporto, agevolare il recupero o favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza, costituiscono attività di "trattamento"?

- Esatta: i processi fisici e termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti;
- Sbagliata: i soli processi di pulizia dei rifiuti che non modificano le caratteristiche degli stessi;
- Sbagliata: i soli processi di cernita dei rifiuti che non modificano le caratteristiche degli stessi;
- Sbagliata: i processi fisici e termici, chimici o biologici, escluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti;

102.G_1_00179: Ai sensi del d.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, che disciplina le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti, esistono tutte le seguenti categorie di discarica, tranne una, quale?

- Esatta: discarica per rifiuti sensibili;
- Sbagliata: discarica per rifiuti inerti;
- Sbagliata: discarica per rifiuti non pericolosi;
- Sbagliata: discarica per rifiuti pericolosi.

103.G_1_00182: Qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, quale soggetto rientra per legge tra quelli deputati, ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/2006, ad adottare delle ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente?

- Esatta: il Presidente della Giunta regionale;
- Sbagliata: la Commissione Europea;

- Sbagliata: il Presidente della Repubblica;
- Sbagliata: la Corte Costituzionale.

104.G_1_00183: Le ordinanze contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/2006 in situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente:

- Esatta: salvo casi eccezionali, hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi;
- Sbagliata: hanno durata indeterminata;
- Sbagliata: possono derogare alle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea;
- Sbagliata: non devono mai essere adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali.

105.G_1_00184: L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006:

- Esatta: sono vietati;
- Sbagliata: sono ammessi;
- Sbagliata: sono ammessi purché consistenti nell'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- Sbagliata: non costituiscono attività giuridicamente rilevante essendo espressione della libertà di iniziativa economica.

106.G_1_00185: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 spetta allo Stato:

- Esatta: la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti;
- Sbagliata: la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti;
- Sbagliata: la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti;
- Sbagliata: stabilire le modalità specifiche con cui si deve realizzare il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

107.G_1_00187: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 spetta alle Regioni:

- Esatta: la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti;
- Sbagliata: l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi;
- Sbagliata: l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
- Sbagliata: la determinazione delle specifiche modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento.

108.G_1_00188: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 spetta ai Comuni:

- Esatta: determinare tramite appositi regolamenti, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito ai sensi dell'articolo 201 del suddetto decreto, le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- Sbagliata: l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonché per ridurre la pericolosità;
- Sbagliata: l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi;
- Sbagliata: l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti.

109.G_1_00189: I piani per la gestione dei rifiuti di cui all'art. 199 del d.lgs. n. 152/2006 sono adottati da:

- Esatta: le Regioni;
- Sbagliata: i Comuni;
- Sbagliata: lo Stato;
- Sbagliata: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

110.G_1_00191: Ai sensi della normativa sulla gestione dei rifiuti, la sigla ATO indica:

- Esatta: gli ambiti territoriali ottimali;
- Sbagliata: gli ambiti trasversali ottimali;
- Sbagliata: le aree territoriali ottimali;
- Sbagliata: gli ambiti territoriali ottimizzati.

111.G_1_00192: La creazione degli ATO risponde alla esigenza di:

- Esatta: individuare l'area territoriale che abbia le più adeguate dimensioni ai fini della gestione dei rifiuti;
- Sbagliata: individuare sul territorio nazionale i terreni che abbiano le migliori caratteristiche per ospitare delle discariche;
- Sbagliata: individuare sul territorio nazionale le aree territoriali che abbiano le migliori caratteristiche per la realizzazione di centrali nucleari;
- Sbagliata: individuare l'ambito territoriale più adatto al collocamento di rifiuti radioattivi.

112.G_1_00194: Gli ATO sono delimitati:

- Esatta: dal piano regionale per la gestione dei rifiuti, nel rispetto delle linee guida di competenza statale secondo quanto disposto dall'articolo 195 del d.lgs. 152/2006;
- Sbagliata: direttamente dallo Stato ai sensi dell'art. 195 del d.lgs. 152/2006;
- Sbagliata: dai regolamenti comunali che dispongono le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- Sbagliata: dalla Commissione Europea.

113.G_1_00196: Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani:

- Esatta: viene affidato ad un soggetto che risulti affidatario del servizio a seguito di gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie;
- Sbagliata: viene affidato in via diretta e senza gara ad un soggetto privato ritenuto idoneo dalla Regione;
- Sbagliata: non può mai essere oggetto di affidamento ma è sempre realizzato direttamente dalla Regione;
- Sbagliata: non può mai essere oggetto di affidamento ma è sempre realizzato direttamente dallo Stato.

114.G_1_00197: Ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006, per la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, la normativa in materia dispone:

- Esatta: la necessità di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione;
- Sbagliata: la necessità di presentare una segnalazione certificata di inizio attività, che consente di intraprendere immediatamente le attività in oggetto, salvo l'esercizio di successivi poteri inibitori, sanzionatori o in autotutela da parte dell'amministrazione competente;
- Sbagliata: la necessità di un'autorizzazione unica comunale;
- Sbagliata: l'assenza di un titolo abilitativo e la possibilità di intraprendere liberamente l'attività in oggetto.

115.G_1_00198: Nei casi in cui gli impianti oggetto di autorizzazione unica di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006 siano anche soggetti all'autorizzazione integrata ambientale (IPPC), qual è il rapporto tra le due autorizzazioni?

- Esatta: l'autorizzazione integrata ambientale, al rispetto di specifiche condizioni, può sostituire l'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006;
- Sbagliata: l'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006, al rispetto di specifiche condizioni, può sostituire l'autorizzazione integrata ambientale;
- Sbagliata: sono necessarie sempre entrambe le autorizzazioni;
- Sbagliata: non sono più necessarie le due autorizzazioni ma il rispetto della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA).

116.G_1_00199: Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda per l'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006:

- Esatta: la Regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi;
- Sbagliata: la Conferenza di servizi, dopo aver esaminato la domanda, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto.
- Sbagliata: il Comune convoca apposita conferenza di servizi
- Sbagliata: il soggetto istante è legittimato ad iniziare l'attività oggetto di autorizzazione.

117.G_1_00200: All'esito dei propri lavori, la Conferenza di servizi convocata nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006:

- Esatta: trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla Regione, la quale, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, valutando le risultanze ricevute ed in caso di propria valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto;
- Sbagliata: trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti al Comune, il quale, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, valutando le risultanze ricevute ed in caso di propria valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto;
- Sbagliata: in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto;
- Sbagliata: in caso di valutazione negativa del progetto trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti al Comune, il quale, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, dichiara il procedimento concluso.

118.G_1_00201: Nel caso in cui il progetto oggetto di autorizzazione unica di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006 riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

- Esatta: si applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione ed è dunque necessario il rilascio anche dell'autorizzazione paesaggistica;
- Sbagliata: l'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006 sostituisce l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del d. lgs. n. 42/2004;
- Sbagliata: l'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006 deve essere negata perché nell'area paesaggisticamente vincolata non possono mai essere realizzati nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti;
- Sbagliata: l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del d. lgs. n. 42/2004 sostituisce l'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006.

119.G_1_00203: L'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006:

- Esatta: salvo casi particolari, ha durata di 10 anni ed è rinnovabile;
- Sbagliata: salvo casi particolari, ha durata di 10 anni e non è rinnovabile;
- Sbagliata: ha durata illimitata nel tempo salvo volontà di chiusura degli impianti da parte del titolare degli stessi;
- Sbagliata: ha durata annuale.

120.G_1_00205: Le procedure di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006 che regolano l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti:

- Esatta: si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata;
- Sbagliata: non si applicano mai per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio;
- Sbagliata: si applicano a qualunque tipo di variante all'impianto;
- Sbagliata: si applicano solo per la realizzazione di varianti di piccola entità che non comportino modifiche significative.

121.G_1_00207: Le operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali:

- Esatta: sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente;
- Sbagliata: sono disciplinati esclusivamente dall'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006;
- Sbagliata: costituiscono attività libere, non soggette ad alcun regime autorizzatorio;
- Sbagliata: costituiscono sempre attività vietate.

122.G_1_00209: Ai sensi dell'art. 209 del d.lgs. n. 152 del 2006, nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, le imprese che risultino registrate a determinati sistema di ecogestione e audit:

- Esatta: possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- Sbagliata: possono automaticamente continuare l'esercizio dell'attività autorizzate, non dovendo rinnovare in alcun modo le autorizzazioni né presentare alcuna autocertificazione sostitutiva;
- Sbagliata: devono seguire la normale procedura per il rinnovo come tutte le altre imprese;
- Sbagliata: devono seguire una procedura più complessa e lunga per il rinnovo delle suddette autorizzazioni rispetto a tutte le altre imprese.

123.G_1_00210: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 per alcune attività nell'ambito della gestione dei rifiuti:

- Esatta: esistono delle procedure semplificate che devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 177, comma 4;
- Sbagliata: esistono delle procedure semplificate che possono essere applicate anche non assicurando un elevato livello di protezione ambientale;
- Sbagliata: non esistono delle procedure semplificate;
- Sbagliata: esistono delle procedure semplificate che possono essere applicate per qualunque tipo di rifiuto qualora il soggetto che deve ottenere l'autorizzazione ritenga che il regime autorizzatorio ordinario sia eccessivamente complesso.

124.G_1_00211: Ai fini di delimitare il campo di applicazione delle procedure semplificate, di cui agli articoli 215 e 216 del d.lgs. 152/2006, devono essere adottati:

- Esatta: dei decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e, per i rifiuti agricoli e le attività che generano i fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e forestali;
- Sbagliata: delle legge regionali;
- Sbagliata: dei decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della salute e, per i rifiuti agricoli e le attività che generano i fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e forestali;
- Sbagliata: delle leggi costituzionali.

125.G_1_00212: Le norme che definiscono il campo di applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 215 e 216 del d.lgs. 152/2006, devono indicare, per ciascun tipo di attività:

- Esatta: i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del d.lgs. 152/2006 sono sottoposte alle procedure semplificate suddette;
- Sbagliata: i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali le sole attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi sono sottoposte alle procedure semplificate suddette;
- Sbagliata: i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali le sole attività di recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del d.lgs. 152/2006 sono sottoposte alle procedure semplificate suddette;
- Sbagliata: i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti pericolosi possono essere sottoposte alle procedure semplificate suddette.

126.G_1_00218: Il procedimento semplificato per le attività di auto smaltimento dei rifiuti, come definite dall'art. 215 dello stesso decreto, prevede che:

- Esatta: l'autorità competente verifichi d'ufficio, entro il termine di novanta giorni, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti ad essa comunicati;
- Sbagliata: l'autorità competente non possa verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti ad essa comunicati ma debba considerare veritiere le informazioni contenute nella comunicazione di inizio attività;
- Sbagliata: l'autorità competente possa verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti ad essa comunicati solo su segnalazione di irregolarità da parte di terzi;
- Sbagliata: l'autorità competente adotti, entro il termine di novanta giorni, l'autorizzazione richiesta mediante la comunicazione di inizio attività.

127.G_1_00219: L'art. 215 del d.lgs. 152/2006, che regola il procedimento semplificato per l'autosmaltimento dei rifiuti, dispone che alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, sia allegata:

- Esatta: una relazione dalla quale risulti il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche e delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente;
- Sbagliata: una relazione dalla quale risultino unicamente la parcella del legale rappresentate dell'impresa ed il fatturato dell'impresa stessa;
- Sbagliata: l'autorizzazione unica allo svolgimento delle attività di auto smaltimento di cui all'art. 208 del suddetto decreto;
- Sbagliata: una lettera di presentazione di un soggetto pubblico che attesti le capacità morali e etiche del soggetto istante.

128.G_1_00220: L'art. 215 del d.lgs. 152/2006, che regola il procedimento semplificato per

l'autosmaltimento dei rifiuti, prevede che qualora la Provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni previste dalla legge per tale procedimento:

- Esatta: la stessa disponga con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione;
- Sbagliata: la stessa disponga con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, senza possibilità per l'interessato di provvedere a conformare alla normativa vigente detta attività;
- Sbagliata: la stessa disponga con provvedimento motivato ed urgente la consegna dei rifiuti alla stessa;
- Sbagliata: la stessa disponga con provvedimento motivato ed immediatamente esecutivo il sequestro del luogo di produzione e smaltimento dei rifiuti.

129.G_1_00221: La comunicazione di cui all'art. 215 del d.lgs. 152/2006 relativa al procedimento semplificato per l'autosmaltimento dei rifiuti:

- Esatta: deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di auto smaltimento;
- Sbagliata: deve essere rinnovata ogni anno e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento;
- Sbagliata: non necessita di rinnovo;
- Sbagliata: deve essere rinnovata solo in caso di modifica sostanziale delle operazioni di auto smaltimento.

130.G_1_00222: Le attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti:

- Esatta: restano sottoposte al regime autorizzatorio generale di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211 del d.lgs. n. 152/2006;
- Sbagliata: sono regolate dal procedimento semplificato per l'autosmaltimento dei rifiuti di cui all'art.215 del d.lgs. n. 152/2006;
- Sbagliata: sono attività libere, prive di regime autorizzatorio;
- Sbagliata: sono attività sempre vietate.

131.G_1_00226: Il procedimento semplificato per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. n. 152 del 2006, prevede che:

- Esatta: l'autorità competente verifichi d'ufficio, entro il termine di novanta giorni, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti ad essa comunicati;
- Sbagliata: l'autorità competente non possa verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti ad essa comunicati ma debba considerare veritiere le informazioni contenute nella comunicazione di inizio attività;
- Sbagliata: l'autorità competente possa verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti ad essa comunicati solo su segnalazione di irregolarità da parte di terzi;
- Sbagliata: l'autorità competente adotti, entro il termine di novanta giorni, l'autorizzazione richiesta mediante la comunicazione di inizio attività.

132.G_1_00227: L'art. 216 del d.lgs. 152/2006, che regola il procedimento semplificato per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti, dispone che alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, sia allegata una relazione che debba necessariamente indicare tutti i seguenti elementi, tranne uno:

- Esatta: gli estremi dell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del suddetto decreto che autorizzi allo svolgimento delle attività di recupero;
- Sbagliata: il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche, il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti e le attività di recupero che si intendono svolgere;
- Sbagliata: lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
- Sbagliata: le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.

133.G_1_00229: La comunicazione di cui all'art. 216 del d.lgs. 152/2006 relativa al procedimento semplificato per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti:

- Esatta: deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
- Sbagliata: deve essere rinnovata ogni dieci anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
- Sbagliata: non necessita di rinnovo;
- Sbagliata: deve essere rinnovata solo in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

134.G_1_00231: Il sistema sanzionatorio previsto in caso di violazione della normativa sui rifiuti:

- Esatta: è in parte disciplinato dallo stesso d.lgs. n. 152 del 2006;
- Sbagliata: è disciplinato dal solo codice penale;
- Sbagliata: è previsto solo in leggi diverse dal d.lgs. n. 152 del 2006;
- Sbagliata: è rinvenibile solo nella giurisprudenza in materia.

135.G_1_00232: I fatti realizzati in violazione della normativa sui rifiuti:

- Esatta: possono integrare fattispecie di reato;
- Sbagliata: possono integrare solo contravvenzioni, mai delitti;
- Sbagliata: possono integrare solo delitti mai contravvenzioni;
- Sbagliata: possono essere puniti solo con sanzioni amministrative.

136.G_1_00233: La violazione della normativa sui rifiuti:

- Esatta: può comportare l'applicazione della confisca;
- Sbagliata: non può mai comportare l'applicazione della confisca, vietata nella materia ambientale;
- Sbagliata: obbliga sempre alla confisca per equivalente, qualunque norma sia violata;
- Sbagliata: non comporta mai l'integrazione di fatti di reato.

137.G_1_00235: Ai sensi dell'art. 255 del d.lgs. n. 152 del 2006 il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, relative alla cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione, è punito con:

- Esatta: una sanzione amministrativa pecuniaria;
- Sbagliata: l'arresto o l'ammenda;
- Sbagliata: la reclusione;
- Sbagliata: la sola ammenda.

138.G_1_00237: Quale di queste fattispecie è descritta dall'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006 come "attività di gestione di rifiuti non autorizzata"?

- Esatta: chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- Sbagliata: chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti;
- Sbagliata: chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2 del suddetto decreto, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee;
- Sbagliata: i produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c).

139.G_1_00239: L'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, che disciplina la fattispecie di "attività di gestione di rifiuti non autorizzata" prevede che:

- Esatta: chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è penalmente punito;
- Sbagliata: chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, non è penalmente punibile;
- Sbagliata: è lecito miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;
- Sbagliata: è sconsigliato ma non illecito miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

140.G_1_00241: Ai sensi dell'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, rubricato "attività di gestione di rifiuti non autorizzata", i soggetti di cui agli articoli 233, "Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti", che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti:

- Esatta: sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria;
- Sbagliata: non sono in alcun modo punibili ma hanno l'obbligo di corrispondere i contributi progressivi;
- Sbagliata: sono puniti penalmente con la reclusione;

- Sbagliata: non sono in alcun modo punibili né hanno l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi, trattandosi di contributi facoltativi.

141.G_1_00242: Quale di queste fattispecie è descritta dall'art. 256-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 come "Combustione illecita di rifiuti"?

- Esatta: chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata;
- Sbagliata: chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio di cui al d.lgs. n. 152 del 2006;
- Sbagliata: chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti;
- Sbagliata: chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.

142.G_1_00244: Ai sensi dell'art. 256-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, "Combustione illecita di rifiuti", salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata:

- Esatta: compie un delitto;
- Sbagliata: compie una contravvenzione;
- Sbagliata: non compie alcun reato;
- Sbagliata: è punibile solo con una sanzione amministrativa pecuniaria.

143.G_1_00246: Ai sensi dell'art. 259 del d.lgs. n. 152 del 2006, colui che commette il fatto di reato di "traffico illecito di rifiuti", ivi descritto:

- Esatta: è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni e la pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi;
- Sbagliata: è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni sia in caso di rifiuti pericolosi che non;
- Sbagliata: è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria;
- Sbagliata: è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni e la pena è diminuita in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

144.G_1_00247: Ai sensi dell'art. 259 del d.lgs. n. 152 del 2006, alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4:

- Esatta: consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto;
- Sbagliata: non consegue mai la confisca del mezzo di trasporto;
- Sbagliata: conseguono immediatamente gli arresti domiciliari;
- Sbagliata: consegue immediatamente il fermo del mezzo di trasporto.

145.G_1_00253: Ai sensi dell'art. 260-ter del d.lgs. n. 152 del 2006, in caso di accertamento della fattispecie di attività di gestione di rifiuti non autorizzata di cui al comma 1 dell'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, è disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale

- Esatta: vero, salvo che gli stessi appartengano, non fittiziamente, a persona estranea al reato;
- Sbagliata: falso, non è mai disposta la confisca;
- Sbagliata: vero, anche se gli stessi appartengano, non fittiziamente, a persona estranea al reato;
- Sbagliata: falso, così come non consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo.

146.G_1_00255: Ai sensi dell'art. 261 del d.lgs. n. 152 del 2006, rubricato "imballaggi", non sono punibili con una sanzione amministrativa pecuniaria:

- Esatta: i produttori di imballaggi che decidono di aderire ai consorzi di cui all'articolo 223 del suddetto decreto;
- Sbagliata: gli utilizzatori di imballaggi che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 221, comma 4;
- Sbagliata: i produttori di imballaggi che non provvedono ad organizzare un sistema per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 221, comma 3 del suddetto decreto;
- Sbagliata: i produttori di imballaggi che non adottano un sistema di restituzione dei propri imballaggi ai sensi dell'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del suddetto decreto.

147.G_1_00261: Ai sensi dell'art. 261-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, rubricato "sanzioni", salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da cinquemila euro a venticinquemila euro:

- Esatta: il professionista che, nel certificato sostitutivo di cui all'articolo 237-octies, comma 8, e all'articolo 237-octies, comma 10 del suddetto decreto, con riferimento agli impianti di coincenerimento, attesta fatti non corrispondenti al vero;
- Sbagliata: il professionista che detiene con scarsa cura il certificato sostitutivo di cui all'articolo 237-octies, comma 8, e all'articolo 237-octies, comma 10 del suddetto decreto, con riferimento agli impianti di coincenerimento;
- Sbagliata: il professionista che non scrive in stampatello sul certificato sostitutivo di cui all'articolo 237-octies, comma 8, e all'articolo 237-octies, comma 10 del suddetto decreto, con riferimento agli impianti di coincenerimento;
- Sbagliata: il professionista che, nel certificato sostitutivo di cui all'articolo 237-octies, comma 8, e all'articolo 237-octies, comma 10 del suddetto decreto, con riferimento agli impianti di coincenerimento, attesta fatti corrispondenti al vero.

148.G_1_00265: Ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 152/2006, fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola il divieto di abbandono di rifiuti sul suolo è tenuto a procedere alla rimozione:

- Esatta: vero, in solido con il proprietario al quale tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo;
- Sbagliata: falso, non è tenuto ad alcun adempimento perché questo spetta al solo proprietario dell'area interessata;
- Sbagliata: vero ed è l'unico soggetto tenuto a tale adempimento;
- Sbagliata: falso, solo il Sindaco del Comune può disporre le operazioni a tal fine necessarie.

149.G_1_00266: Ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 152/2006, che regola il divieto di abbandono dei rifiuti, qualora la responsabilità del suddetto fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica:

- Esatta: sono tenuti in solido a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni;
- Sbagliata: la persona giuridica non è mai tenuta ad adempiere ad alcun obbligo di ripristino;
- Sbagliata: nessuno è ritenuto responsabile della violazione;
- Sbagliata: possono essere chiamati a rispondere dell'obbligo di procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, i soli soggetti che siano subentrati nei diritti della persona giuridica stessa.

150.G_1_00291: I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nell'ordinamento italiano:

- Esatta: sono disciplinati da un decreto legislativo specifico e non esclusivamente dal d.lgs. n. 152 del 2006;
- Sbagliata: non sono disciplinati da alcuna norma ma solo in via giurisprudenziale;
- Sbagliata: solo disciplinati esclusivamente da leggi regionali;
- Sbagliata: sono disciplinati esclusivamente dal d.lgs. n. 152 del 2006.

151.G_1_00292: La disciplina dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è prevista principalmente nel:

- Esatta: d.lgs. n. 49 del 2014;
- Sbagliata: d.lgs. n. 39 del 2014;
- Sbagliata: d.lgs. n. 40 del 2009;
- Sbagliata: d.lgs. n. 14 del 2009.

152.G_1_00293: Il d.lgs. n. 49 del 2014 disciplina principalmente:

- Esatta: I rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE);
- Sbagliata: i rifiuti sanitari;
- Sbagliata: i rifiuti da miniere e cave;
- Sbagliata: i rifiuti biodegradabili.

153.G_1_00294: Ai sensi della normativa in materia di rifiuti con RAEE si intendono:

- Esatta: i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Sbagliata: i rifiuti da attività elettriche ed elettroniche;
- Sbagliata: i rifiuti di apparecchiature energetiche economiche;
- Sbagliata: i rifiuti da attività economiche ed ecocompatibili.

154.G_1_00297: Il d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) si applica:

- Esatta: a determinate apparecchiature elettriche ed elettroniche, rientranti nelle categorie specifiche individuate dello stesso decreto, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo sino al 14 agosto 2018; ad altre apparecchiature elettriche ed elettroniche, rientranti in altre specifiche categorie specifiche individuate dello stesso decreto, dal 15 agosto 2018;
- Sbagliata: si applica a tutte indistintamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche dal 15 agosto 2018;
- Sbagliata: a determinate apparecchiature elettriche ed elettroniche, rientranti nelle categorie specifiche individuate dello stesso decreto, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo sino al 14 agosto 2018; dal 15 agosto 2018 il decreto non ha più alcuna applicazione;
- Sbagliata: si applica a tutte indistintamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche fin dalla entrata in vigore del decreto.

155.G_1_00298: Il d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) si applica fin dalla sua entrata in vigore, ai sensi dell'allegato I, alla seguente categoria:

- Esatta: grandi elettrodomestici;
- Sbagliata: apparecchiature per lo scambio di temperatura;
- Sbagliata: schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm²;
- Sbagliata: piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).

156.G_1_00301: Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), con 'apparecchiature elettriche ed elettroniche' o 'AEE' si intende:

- Esatta: le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;
- Sbagliata: solo le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo, il cui funzionamento richiede mobilità o movimento continuo o semicontinuo durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse;
- Sbagliata: gli accordi di prestito, noleggio, affitto o vendita dilazionata relativi a qualsiasi apparecchiatura, indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto o accordo o di un contratto o accordo accessori prevedano il trasferimento o la possibilità del trasferimento della proprietà di tale apparecchiatura;
- Sbagliata: l'operazione manuale, meccanica, chimica o metallurgica in seguito alla quale le sostanze, le miscele e le componenti pericolose sono confinate in un flusso identificabile o sono una parte identificabile di un flusso nel processo di trattamento.

157.G_1_00302: Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), con 'rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche' o 'RAEE' si intendono:

- Esatta: le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo disfarsene;
- Sbagliata: le apparecchiature elettriche o elettroniche che non sono rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Sbagliata: le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione di tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo disfarsene;
- Sbagliata: le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono riciclabili e pertanto non qualificabili come rifiuto.

158.G_1_00303: Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), con 'RAEE provenienti dai nuclei domestici':

- Esatta: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;
- Sbagliata: solo ed esclusivamente i RAEE originati dai nuclei domestici
- Sbagliata: sia i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo;
- Sbagliata: i RAEE destinati ad essere riciclati o reimpiegati in nuclei domestici.

159.G_1_00305: Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), la gestione dei RAEE deve privilegiare le operazioni di:

- Esatta: riutilizzo e preparazione per il riutilizzo dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione, e al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse;
- Sbagliata: smaltimento dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione, e al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse;
- Sbagliata: recupero di energia dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione, e al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse;
- Sbagliata: incenerimento dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione, e al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse.

160.G_1_00306: Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), i produttori di AEE:

- Esatta: devono conseguire gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio di cui all'Allegato V;
- Sbagliata: non hanno obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio;
- Sbagliata: hanno solo la facoltà raggiungere gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio di cui all'Allegato V ed in quel caso hanno degli sgravi fiscali;
- Sbagliata: devono conseguire gli obiettivi minimi di smaltimento di cui all'Allegato V.

161.G_1_00307: Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), i produttori di AEE:

- Esatta: hanno degli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE e per questo possono applicare un contributo, al momento della messa a disposizione sul mercato nazionale di un'AEE, sul prezzo di vendita della stessa;
- Sbagliata: hanno degli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE ma non sono legittimati ad applicare alcun contributo, al momento della messa a disposizione sul mercato nazionale di un'AEE, sul prezzo di vendita della stessa;
- Sbagliata: non hanno degli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE;
- Sbagliata: possono in via solo facoltativa adempiere degli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE.

162.G_1_00308: Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), i produttori di AEE possono adempiere agli obblighi previsti dallo stesso decreto:

- Esatta: mediante sistemi di gestione dei RAEE individuali o collettivi, operanti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale;
- Sbagliata: solo mediante sistemi di gestione dei RAEE individuali, operanti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale;
- Sbagliata: mediante sistemi di gestione dei RAEE collettivi, operanti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale;
- Sbagliata: solo mediante sistemi di gestione diversi sia da quelli individuali o collettivi.

163.G_1_00309: Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sistemi collettivi per la gestione dei RAEE:

- Esatta: possono partecipare i distributori, i raccoglitori, i trasportatori, i riciclatori e i recuperatori, previo accordo con i produttori di AEE;

- Sbagliata: devono sempre partecipare i distributori, i raccoglitori, i trasportatori, i riciclatori e i recuperatori, senza necessità di accordo con i produttori di AEE;
- Sbagliata: devono partecipare tutti i produttori di AEE individuati e scelti da ciascun sistema collettivo perché il produttore non può scegliere a quale sistema aderire;
- Sbagliata: possono partecipare tutti i produttori che scelgano di aderire ad un determinato sistema collettivo ma una volta fatta la scelta non possono più uscire da quel sistema.

164.G_1_00310: Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), i sistemi collettivi per la gestione dei RAEE:

- Esatta: sono organizzati in forma consortile ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e salvo quanto previsto dal suddetto decreto legislativo;
- Sbagliata: sono fondazioni ed hanno autonoma personalità giuridica di diritto privato;
- Sbagliata: sono società per azioni con fine di lucro;
- Sbagliata: sono costituiti da un'unica impresa, che comporta l'assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario.

165.G_1_00311: Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ciascun sistema collettivo deve garantire il ritiro di RAEE dai centri comunali di raccolta:

- Esatta: su tutto il territorio nazionale secondo le indicazioni del Centro di coordinamento;
- Sbagliata: sul solo territorio comunale in cui ha la sede legale il sistema collettivo
- Sbagliata: sul solo territorio regionale in cui ha la sede legale il sistema collettivo
- Sbagliata: sul solo territorio limitrofo al luogo di produzione principale dei RAEE.

166.G_1_00312: Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), i distributori:

- Esatta: assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente;
- Sbagliata: non hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, tanto meno con modalità chiare e di immediata percezione;
- Sbagliata: non sono tenuti ad assicurare il ritiro dell'apparecchiatura usata elettrica ed elettronica da un nucleo domestico;
- Sbagliata: assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente ma tale ritiro può non essere gratuito.

167.G_1_00313: Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE):

- Esatta: i Comuni assicurano la funzionalità e l'adeguatezza, in ragione della densità della popolazione, dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e l'accessibilità ai relativi centri di raccolta;
- Sbagliata: non è materialmente possibile realizzare alcuna raccolta differenziata dei RAEE domestici;
- Sbagliata: è possibile prevedere meccanismi di raccolta differenziata solo per le apparecchiature per lo scambio di temperatura contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, lampade fluorescenti contenenti mercurio, pannelli fotovoltaici;
- Sbagliata: solo ciascun cittadino è tenuto ad effettuare nel proprio nucleo domestico una raccolta differenziata dei RAEE dagli altri rifiuti.

168.G_1_00314: Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), gli impianti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento di RAEE:

- Esatta: devono essere autorizzate ai sensi dell'articolo 208 o dell'articolo 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Sbagliata: non necessitano di autorizzazione alcuna perché i RAEE non sono mai veri e propri rifiuti;
- Sbagliata: non devono essere autorizzate in quanto sempre oggetto di procedura semplificata per "autosmaltimento" ai sensi dell'art. 215 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Sbagliata: non devono essere autorizzate purché munite di regolare titolo abilitativo edilizio.

169.G_1_00315: Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), il produttore di AEE deve fornire, all'interno delle istruzioni per l'uso delle stesse, tutte le seguenti informazioni, tranne una:

- Esatta: l'obbligo di smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti e di non effettuare, per detti rifiuti, la raccolta differenziata;
- Sbagliata: i sistemi di ritiro o di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità e le modalità di consegna al distributore del RAEE equivalente all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 11, comma 1, o di conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissime dimensioni ai sensi dell'articolo 11, comma 3;
- Sbagliata: gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla eventuale presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e ad una scorretta gestione delle stesse;
- Sbagliata: il ruolo degli acquirenti nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei RAEE.

170.G_1_00318: Il d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188 dispone la normativa concernente:

- Esatta: pile, accumulatori e relativi rifiuti;
- Sbagliata: oli esausti;
- Sbagliata: terre e rocce da scavo;
- Sbagliata: rifiuti da attività di manutenzione.

G_1_00319: Il d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, che disciplina la normativa concernente pile,

171.accumulatori e relativi rifiuti, si applica:

- Esatta: alle pile e agli accumulatori indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati;
- Sbagliata: esclusivamente alle pile e agli accumulatori che presentino specifiche caratteristiche di forma, volume, peso o composizione materiale, indipendentemente dall'uso cui sono destinati;
- Sbagliata: esclusivamente alle pile e agli accumulatori che siano connessi alle armi, munizioni e materiale bellico, anche se non destinati a fini specificamente militari;
- Sbagliata: alle pile e agli accumulatori indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale solo se destinati all'uso industriale.

172.G_1_00320: Ai sensi del d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, che disciplina la normativa concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, per "pila" o "accumulatore" si intende:

- Esatta: una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o costituita da uno o più elementi secondari (ricaricabili);
- Sbagliata: le pile e gli accumulatori che costituiscono rifiuti a norma dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Sbagliata: le attività eseguite sui rifiuti di pile e accumulatori dopo la consegna ad un impianto per la selezione, la preparazione per il riciclaggio o la preparazione per lo smaltimento;
- Sbagliata: chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori.

173.G_1_00323: Ai sensi del d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, che disciplina la normativa concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, al fine di realizzare una gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano indifferenziato e al fine di garantire la raccolta separata come prevista dal decreto, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome:

- Esatta: organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale;
- Sbagliata: devono gestire solo in via individuale, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale;
- Sbagliata: devono gestire solo in via collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale;
- Sbagliata: organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio regionale.

174.G_1_00324: Ai sensi del d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, che disciplina la normativa concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, i sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili dallo stesso disciplinati:

- Esatta: consentono agli utilizzatori finali di disfarsi gratuitamente dei rifiuti di pile o accumulatori portatili in punti di raccolta loro accessibili nelle vicinanze, tenuto conto della densità della popolazione;
- Sbagliata: consentono agli utilizzatori finali di disfarsi dietro pagamento di un compenso dei rifiuti di pile o

accumulatori portatili in punti di raccolta loro accessibili nelle vicinanze, tenuto conto della densità della popolazione;

- Sbagliata: devono comportare oneri per gli utilizzatori finali nel momento in cui si disfano dei rifiuti di pile o accumulatori portatili;
- Sbagliata: devono comportare l'obbligo di acquistare nuove pile o nuovi accumulatori.

175.G_1_00325: Ai sensi del d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, che disciplina la normativa concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, al fine di organizzare e gestire i sistemi di raccolta separata dallo stesso disciplinati, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome:

- Esatta: possono avvalersi delle strutture di raccolta ove istituite dal servizio pubblico, previa stipula di apposita convenzione definita sulla base di un accordo di programma quadro stipulato su base nazionale tra i produttori di pile e accumulatori portatili e l'ANCI in rappresentanza dei soggetti responsabili del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;
- Sbagliata: non possono mai avvalersi delle strutture di raccolta ove istituite dal servizio pubblico;
- Sbagliata: devono avvalersi solo delle strutture di raccolta istituite dal servizio pubblico;
- Sbagliata: se si avvalgono delle strutture di raccolta istituite dal servizio pubblico commettono un illecito penale.

176.G_1_00326: Ai sensi del d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, che disciplina la normativa concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti:

- Esatta: sono previsti degli obiettivi di raccolta di pile e accumulatori portatili;
- Sbagliata: non sono previsti degli obiettivi di raccolta di pile e accumulatori portatili;
- Sbagliata: sono previsti degli obiettivi di raccolta di pile e accumulatori portatili ma sono solo facoltativi;
- Sbagliata: non sono previsti meccanismi di raccolta.

177.G_1_00328: Ai sensi del d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, che disciplina la normativa concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, il produttore di pile e accumulatori soggetto agli obblighi di cui al suddetto decreto può immettere sul mercato tali prodotti:

- Esatta: solo a seguito di iscrizione telematica al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori;
- Sbagliata: anche in assenza di iscrizione telematica al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, perché è un'iscrizione solo facoltativa;
- Sbagliata: solo a seguito di iscrizione telematica gratuita al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori;
- Sbagliata: senza alcuna registrazione.

178.G_1_00330: Ai sensi del d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, che disciplina la normativa concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, è istituito il Centro di coordinamento:

- Esatta: cui partecipano i produttori di pile e di accumulatori, individualmente o in forma collettiva;
- Sbagliata: che non ha la forma di consorzio;
- Sbagliata: che è privo di personalità giuridica di diritto privato;
- Sbagliata: che non può avere un proprio statuto.

179.G_1_00331: Ai sensi del d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, che disciplina la normativa concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, le pile e gli accumulatori e i pacchi batterie sono immessi sul mercato:

- Esatta: solo se contrassegnati in modo visibile, leggibile e indelebile con un'apposita etichetta definita dal decreto;
- Sbagliata: non sono soggetti ad alcun sistema di etichettatura
- Sbagliata: sono contrassegnati con una marcatura effettuata dal consumatore al momento dell'acquisto;
- Sbagliata: sono dotati di un sistema etichettatura che tuttavia non è leggibile ad occhio nudo ma rilevabile solo tramite microscopio.

180.G_1_00333: La disciplina degli imballaggi nell'ordinamento giuridico italiano:

- Esatta: è prevista dal d.lgs. n. 152 del 2006.
- Sbagliata: non è prevista da alcuna norma ma solo in via giurisprudenziale
- Sbagliata: è prevista esclusivamente da leggi regionali
- Sbagliata: è prevista esclusivamente da decreti ministeriali.

181.G_1_00334: La disciplina degli imballaggi è prevista principalmente nel:

- Esatta: nel d.lgs. n. 152 del 2006;
- Sbagliata: nel d.lgs. n. 49 del 2014;
- Sbagliata: nella legge n. 241 del 1990;
- Sbagliata: nel d.lgs. n. 209 del 2003.

182.G_1_00336: La normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 è volta a perseguire tutti i seguenti obiettivi, tranne uno, quale?

- Esatta: garantire il minimo rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
- Sbagliata: prevenire e ridurre l'impatto sull'ambiente degli imballaggi
- Sbagliata: assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente
- Sbagliata: garantire il funzionamento del mercato degli imballaggi, evitare discriminazioni nei confronti dei prodotti importati e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza.

183.G_1_00337: La normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 riguarda la gestione:

- Esatta: di tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio, qualunque siano i materiali che li compongono;
- Sbagliata: di tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da nuclei domestici, qualunque siano i materiali che li compongono;
- Sbagliata: di tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio, solo ed esclusivamente se composti di plastica;
- Sbagliata: di tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, qualunque siano i materiali che li compongono.

184.G_1_00338: Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 gli operatori delle rispettive filiere degli imballaggi nel loro complesso garantiscono, secondo i principi della "responsabilità condivisa":

- Esatta: che l'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita;
- Sbagliata: che di eventuali danni all'ambiente o responsabilità penali prodotti dagli imballaggi rispondano sempre tutti gli operatori;
- Sbagliata: che l'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia aumentato al massimo possibile per tutto il ciclo di vita;
- Sbagliata: che di eventuali danni all'ambiente o responsabilità penali prodotti dagli imballaggi rispondano sempre sia gli operatori che coloro che sono responsabili del danno.

185.G_1_00339: Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 si intende per "imballaggio":

- Esatta: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- Sbagliata: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione;
- Sbagliata: solo l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- Sbagliata: solo l'imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo.

186.G_1_00340: Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 «il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo» costituisce:

- Esatta: un imballaggio;
- Sbagliata: un imballaggio biodegradabile;

- Sbagliata: un rifiuto di imballaggio;
- Sbagliata: un imballaggio usato.

187.G_1_00342: Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 l'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si attiene a tutti i seguenti principi generali, tranne uno:

- Esatta: aumento del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale a discapito di altre forme di recupero;
- Sbagliata: incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della pericolosità nella fabbricazione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, soprattutto attraverso iniziative, anche di natura economica in conformità ai principi del diritto comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite ed a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il loro concreto riutilizzo;
- Sbagliata: incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e promozione di opportunità di mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati;
- Sbagliata: applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli operatori economici interessati.

188.G_1_00343: Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 l'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio si ispira, a tutti i seguenti principi, tranne uno:

- Esatta: disincentivare la restituzione degli imballaggi usati e il conferimento dei rifiuti di imballaggio in raccolta differenziata da parte del consumatore;
- Sbagliata: promozione di forme di cooperazione tra i soggetti pubblici e privati;
- Sbagliata: individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico, garantendo che il costo della raccolta differenziata, della valorizzazione e dell'eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia sostenuto dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale e che la pubblica amministrazione organizzi la raccolta differenziata;
- Sbagliata: informazione agli utenti degli imballaggi ed in particolare ai consumatori secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

189.G_1_00344: Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 gli imballaggi:

- Esatta: devono essere tutti opportunamente etichettati per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi;
- Sbagliata: non devono essere etichettati a meno che la natura degli imballaggi utilizzati sia pericolosa;
- Sbagliata: devono essere etichettati solo se di plastica;
- Sbagliata: devono essere opportunamente etichettati per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi solo quelli che non siano di carta.

190.G_1_00345: Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 gli imballaggi devono essere tutti opportunamente etichettati per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso perché non esiste alcun obbligo di etichettatura per nessun tipo di imballaggio;
- Sbagliata: falso perché il principio vale solo per gli imballaggi di plastica;
- Sbagliata: falso perché il principio vale solo per gli imballaggi di vetro.

191.G_1_00346: Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 i produttori e gli utilizzatori di imballaggi:

- Esatta: devono conseguire gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio in conformità alla disciplina comunitaria indicati nell'Allegato E alla parte quarta del suddetto decreto;
- Sbagliata: non hanno obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio;
- Sbagliata: hanno solo la facoltà raggiungere gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio di cui all'Allegato E alla parte quarta del suddetto decreto ed in quel caso hanno degli sgravi fiscali;
- Sbagliata: devono conseguire gli obiettivi minimi di smaltimento di cui all'Allegato E alla parte quarta del suddetto

decreto.

192.G_1_00347: Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, i produttori e gli utilizzatori:

- Esatta: sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti;
- Sbagliata: non sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale né degli imballaggi né dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti;
- Sbagliata: sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei soli imballaggi e non dei relativi rifiuti;
- Sbagliata: sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei soli rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti e non degli imballaggi stessi.

193.G_1_00351: Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 i produttori e gli utilizzatori degli imballaggi, per adempiere agli obblighi di gestione previsti dallo stesso decreto, possono aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223, i quali:

- Esatta: hanno personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro e sono retti da uno statuto;
- Sbagliata: sono legittimati a non garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria;
- Sbagliata: sono costituiti per ciascun materiale di imballaggio e sono operanti sul solo territorio della Regione in cui vi è la sede legale del consorzio;
- Sbagliata: non sono aperti alla partecipazione di recuperatori, riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori, neanche previo accordo con gli altri consorziati.

194.G_1_00352: Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 il Consorzio nazionale imballaggi, denominato CONAI:

- Esatta: definisce, in accordo con le Regioni e con le pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento;
- Sbagliata: non ha personalità giuridica di diritto privato;
- Sbagliata: persegue fini di lucro;
- Sbagliata: è retto da uno statuto approvato con legge regionale.

195.G_1_00354: Ai sensi dell'art. 228 del d.lgs. n. 152 del 2006, è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso perché l'obbligo non può essere adempiuto in forma associata;
- Sbagliata: falso perché solo i produttori di pneumatici vi sono tenuti;
- Sbagliata: falso perché l'obbligo va adempiuto con periodicità mensile.

196.G_1_00355: Ai sensi dell'art. 228 del d.lgs. n. 152 del 2006, al fine di garantire il perseguimento di finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere:

- Esatta: singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale;
- Sbagliata: solo ed esclusivamente singolarmente e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale;
- Sbagliata: solo ed esclusivamente in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale;
- Sbagliata: singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso doppi a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale.

197.G_1_00356: Ai sensi dell'art. 228 del d.lgs. n. 152 del 2006, è previsto il pagamento di un contributo che rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico, con l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in

fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello stesso:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, perché non è previsto il pagamento di alcun contributo;
- Sbagliata: falso, perché il rivenditore non ha alcun obbligo di indicare in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello stesso;
- Sbagliata: falso, perché il contributo aumenta nelle successive fasi di commercializzazione del pneumatico.

198.G_1_00357: Ai sensi dell'art. 228 del d.lgs. n. 152 del 2006, per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso disposto dalla stessa norma, è previsto il pagamento di un contributo, il quale:

- Esatta: rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello stesso;
- Sbagliata: non è parte integrante del corrispettivo di vendita e non è assoggettato ad IVA;
- Sbagliata: non deve essere riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto;
- Sbagliata: è applicato dal produttore o dall'importatore in data successiva a quella della immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio.

199.G_1_00370: Ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. n. 152 del 2006 con "oli usati" si intende:

- Esatta: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato;
- Sbagliata: l'olio naturale che sia stato usato almeno una volta, anche ancora utilizzabile;
- Sbagliata: l'olio sintetico, purché di provenienza non industriale, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato;
- Sbagliata: qualsiasi olio industriale, minerale o sintetico, che sia stato usato almeno una volta, anche ancora utilizzabile.

200.G_1_00371: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 fatti salvi gli obblighi riguardanti la gestione dei rifiuti pericolosi, gli oli usati:

- Esatta: sono gestiti in base alla classificazione attribuita ad essi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184, nel rispetto delle disposizioni della parte IV del presente decreto e, in particolare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1;
- Sbagliata: sono gestiti in base alla normativa speciale per essi prevista e nessuna disposizione del d.lgs. n. 152 del 2006 trova per essi applicazione;
- Sbagliata: sono gestiti in base alla sola giurisprudenza formatasi in materia non essendovi una normativa esplicita;
- Sbagliata: sono gestiti in base alla sola normativa comunitaria in materia.

201.G_1_00373: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 gli oli usati devono essere gestiti:

- Esatta: in via prioritaria, tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti;
- Sbagliata: in via prioritaria, tramite combustione;
- Sbagliata: in via prioritaria, tramite operazioni di smaltimento;
- Sbagliata: in via sussidiaria e, comunque, nel rispetto dell'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, qualora la combustione sia tecnicamente non fattibile ed economicamente impraticabile, tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti.

202.G_1_00374: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 gli oli usati devono essere gestiti, nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, nel seguente ordine:

- Esatta: in via prioritaria tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti, in via sussidiaria tramite combustione, in via residuale, tramite operazioni di smaltimento;
- Sbagliata: in via prioritaria tramite combustione, in via sussidiaria tramite combustione, in via residuale rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti, tramite operazioni di smaltimento;
- Sbagliata: in via prioritaria tramite operazioni di smaltimento, in via sussidiaria tramite combustione, in via residuale rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti;
- Sbagliata: in via prioritaria tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti, in via sussidiaria tramite operazioni di smaltimento, in via residuale, tramite combustione.

203.G_1_00375: Al fine di razionalizzare e organizzare la gestione degli oli minerali usati, da avviare obbligatoriamente alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base, le imprese che trattano tali oli, così come individuate dalle legge, sono tenute a partecipare all'assolvimento dei loro compiti di gestione degli oli usati tramite adesione:

- Esatta: al Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati;
- Sbagliata: al Consorzio regionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati;
- Sbagliata: al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti;
- Sbagliata: al Consorzio comunitario per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati.

204.G_1_00376: Ai sensi dell'art. 185, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, non rientra nel campo di applicazione della parte quarta dello stesso decreto (norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati):

- Esatta: il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- Sbagliata: il suolo contaminato escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione nello stesso sito in cui è stato escavato;
- Sbagliata: il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso non verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- Sbagliata: il materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia potenzialmente riutilizzabile a fini di costruzione allo stato naturale e in un sito diverso da quello in cui è stato escavato.

205.G_1_00377: Ai sensi dell'art. 185, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione,ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato:

- Esatta: non rientra nel campo di applicazione della parte quarta dello stesso decreto (norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati);
- Sbagliata: deve sempre essere qualificato come un rifiuto;
- Sbagliata: rientra nel campo di applicazione della parte quarta dello stesso decreto (norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati);
- Sbagliata: deve sempre essere qualificato come un rifiuto biodegradabile.

206.G_1_00378: Ai sensi dell'art. 185, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, il suolo non rientra nel campo di applicazione della parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 (norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) se soddisfa le seguenti condizioni, ad eccezione di una, quale?

- Esatta: presenta contaminazione;
- Sbagliata: è escavato nel corso di attività di costruzione;
- Sbagliata: non è contaminato;
- Sbagliata: è certo che esso verrà riutilizzato nello stesso sito in cui è stato escavato.

207.G_1_00380: Ai sensi dell'art. 185, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati:

- Esatta: devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a) (rifiuto), 184-bis (sottoprodotto) e 184-ter(cessazione della qualifica di rifiuto);
- Sbagliata: costituiscono sempre un rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a);
- Sbagliata: costituiscono sempre un sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis;
- Sbagliata: cessano sempre di essere qualificabili come rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter .

208.G_1_00381: Ai sensi dell'art. 185, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale:

- Esatta: possono essere utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati;
- Sbagliata: non possono mai essere utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati;
- Sbagliata: sia che siano utilizzati nello stesso sito in cui sono stati escavati sia altrove, sono sempre qualificabili come rifiuti;
- Sbagliata: sia che siano utilizzati nello stesso sito in cui sono stati escavati sia altrove, sono sempre qualificabili come sottoprodotti.

209.G_1_00382: Ai sensi dell'art. 230 del d.lgs. n. 152 del 2006 che disciplina i rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture, i rifiuti derivanti dalla attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche:

- Esatta: sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani;
- Sbagliata: sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete ma costui può provvedere solo al loro incenerimento presso il luogo in cui sono stati raccolti;
- Sbagliata: non possono mai essere raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete;
- Sbagliata: possono essere raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete solo se questo non provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.

210.G_1_00383: Ai sensi dell'art. 230 del d.lgs. n. 152 del 2006, che disciplina i rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture, il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi:

- Esatta: può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva;
- Sbagliata: non può coincidere con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione;
- Sbagliata: è sempre diverso dal luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento;
- Sbagliata: è sempre individuato nella sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione.

211.G_1_00384: Ai sensi dell'art. 230 del d.lgs. n. 152 del 2006, che disciplina i rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture, i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati:

- Esatta: potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva;
- Sbagliata: devono essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento e mai raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva;
- Sbagliata: sono sempre qualificabili come "sottoprodotto";
- Sbagliata: non possono mai essere gestiti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.

212.G_1_00386: Ai sensi del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, "regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179", costituiscono "rifiuti sanitari":

- Esatta: i rifiuti che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- Sbagliata: i rifiuti che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attività solo ed esclusivamente medica su esseri umani;
- Sbagliata: i rifiuti che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attività solo ed esclusivamente veterinaria su animali;
- Sbagliata: i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali.

213.G_1_00387: Ai sensi del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, "regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179", si distinguono le seguenti diverse tipologie di "rifiuti sanitari", tranne una, quale?

- Esatta: rifiuti sanitari non pericolosi a rischio termico;
- Sbagliata: rifiuti sanitari non pericolosi;
- Sbagliata: rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;

- Sbagliata: rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

214.G_1_00389: Ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257, norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, salvo casi particolari, sono in generale:

- Esatta: vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto;
- Sbagliata: vietate l'estrazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto ma non la loro importazione, esportazione o commercializzazione;
- Sbagliata: vietate l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione ma non l'estrazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto;
- Sbagliata: legittime le attività di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto.

215.G_1_00390: Ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257, norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, i rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti:

- Esatta: speciali, tossici e nocivi, in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosità, come la friabilità e la densità;
- Sbagliata: speciali ma non tossici, in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosità, come la friabilità e la densità;
- Sbagliata: speciali ma non necessariamente nocivi;
- Sbagliata: biodegradabili, in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosità, come la friabilità e la densità.

216.G_1_00391: Ai sensi del decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248, concernente la disciplina del recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto:

- Esatta: durante il deposito temporaneo e lo stoccaggio i rifiuti contenenti amianto devono essere opportunamente raccolti e depositati separatamente da altri rifiuti di diversa natura e nel caso si abbia formazione nello stesso luogo di diverse tipologie di rifiuti contenenti amianto, queste tipologie devono essere mantenute separate;
- Sbagliata: durante il deposito temporaneo e lo stoccaggio i rifiuti contenenti amianto possono essere raccolti e depositati senza particolari precauzioni come l'allontanamento dall'area di lavoro e l'utilizzo di rivestimenti incapsulanti;
- Sbagliata: durante il deposito temporaneo e lo stoccaggio i rifiuti contenenti amianto possono raccolti e depositati insieme ad altri rifiuti di diversa natura;
- Sbagliata: i rifiuti contenenti amianto non sono mai rifiuti.

217.G_1_00394: Il decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 182, attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico, si applica:

- Esatta: alle navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, a prescindere dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato;
- Sbagliata: alle navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto che abbiano bandiera italiana a prescindere dal porto in cui operano o fanno scalo;
- Sbagliata: a tutte le navi militari da guerra ed ausiliarie o di altre navi possedute o gestite dallo Stato, qualunque sia il loro impiego;
- Sbagliata: a tutti i porti, anche non dello Stato italiano.

218.G_1_00397: Il decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 182, attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico, dispone che:

- Esatta: il porto deve essere dotato di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico adeguati in relazione alla classificazione dello stesso porto laddove adottata ovvero in relazione al traffico registrato nell'ultimo triennio;
- Sbagliata: è sempre vietato allocare degli impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti nei porti poiché gli stessi sono di intralcio alle operazioni portuali;
- Sbagliata: il porto deve essere dotato di impianti di incenerimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;
- Sbagliata: il porto deve essere dotato di impianti di pulizia e disinfestazione delle navi da crociera e mai di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti.

219.G_1_00398: Ai sensi dell'art. 127 d.lgs. n. 152 del 2006, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue:

- Esatta: ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione;
- Sbagliata: non possono mai essere riutilizzati anche se il loro reimpiego risulti appropriato;
- Sbagliata: possono essere smaltiti nelle acque superficiali dolci e salmastre;
- Sbagliata: sono sempre sottoposti alla disciplina dei rifiuti, perché non necessitano di alcun processo di trattamento presso un impianto di depurazione.

220.G_1_00399: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 è possibile individuare i seguenti principi generali applicabili ai consorzi per la gestione dei rifiuti, ad esclusione di uno, quale?

- Esatta: hanno scopo di lucro;
- Sbagliata: devono essere aperti alla partecipazione e sono concepiti secondo i principi di trasparenza e non discriminazione;
- Sbagliata: svolgono i compiti specificamente indicati nelle singole disposizioni che ne disciplinano l'attività;
- Sbagliata: non hanno scopo di lucro.

221.G_1_00400: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 è possibile individuare i seguenti principi generali applicabili ai consorzi per la gestione dei rifiuti, ad esclusione di uno, quale?

- Esatta: non hanno mai personalità giuridica di diritto privato;
- Sbagliata: non hanno scopo di lucro;
- Sbagliata: devono essere aperti alla partecipazione e sono concepiti secondo i principi di trasparenza e non discriminazione;
- Sbagliata: chi vi aderisce può decidere liberamente di uscirne.

222.G_1_00401: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti:

- Esatta: ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro;
- Sbagliata: non ha uno statuto;
- Sbagliata: pur di assicurare lo smaltimento di oli e grassi vegetali e animali esausti può non rispettare le disposizioni vigenti in materia di inquinamento;
- Sbagliata: non vi possono partecipare le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti ma solo quelle che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali esausti.

223.G_1_00402: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti:

- Esatta: è aperto alla partecipazione delle imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti;
- Sbagliata: non ha personalità giuridica di diritto privato;
- Sbagliata: agisce con scopo di lucro;
- Sbagliata: non ha uno statuto.

224.G_1_00403: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, il Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in Polietilene:

- Esatta: è stato creato al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene;
- Sbagliata: non ha personalità giuridica di diritto privato;
- Sbagliata: ha scopo di lucro;
- Sbagliata: non è dotato di uno statuto.

225.G_1_00404: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, al Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene non partecipano:

- Esatta: gli Stati che siano produttori in elevate quantità di polietilene;
- Sbagliata: i produttori e gli importatori di beni in polietilene;
- Sbagliata: gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene;
- Sbagliata: i riciclatori e i recuperatori di rifiuti di beni in polietilene.

226.G_1_00405: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta

e trattamento degli oli minerali usati:

- Esatta: ha personalità giuridica di diritto privato;
- Sbagliata: ha scopo di lucro;
- Sbagliata: è una società per azioni quotata in borsa;
- Sbagliata: non ha un proprio statuto.

227.G_1_00406: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, al Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati, non possono partecipare:

- Esatta: gli utilizzatori e i distributori esclusivamente di beni in polietilene;
- Sbagliata: le imprese che producono oli base mediante un processo di rigenerazione;
- Sbagliata: le imprese che effettuano il recupero e la raccolta degli oli usati;
- Sbagliata: le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita degli oli lubrificanti.

228.G_1_00407: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI):

- Esatta: ha personalità giuridica di diritto privato;
- Sbagliata: ha fine di lucro;
- Sbagliata: non ha uno statuto;
- Sbagliata: è stato abrogato.

229.G_1_00411: Ai sensi del d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, che disciplina la normativa concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, il Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi:

- Esatta: è considerato uno dei sistemi di raccolta e di trattamento di cui agli articoli 6, 7 e 10 dello stesso d.lgs. e continua a svolgere la propria attività conformandosi alle disposizioni del decreto;
- Sbagliata: è abrogato dalla entrata in vigore del decreto;
- Sbagliata: è sostituito dal Consorzio nazionale imballaggi;
- Sbagliata: è sostituito dal Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene.

230.G_1_04028: Può costituire un “rifiuto”:

- Esatta: qualsiasi sostanza od oggetto;
- Sbagliata: solo ed esclusivamente un bene immobile;
- Sbagliata: solo ed esclusivamente un bene immateriale;
- Sbagliata: qualsiasi sostanza od oggetto non pericoloso.

231.G_1_04055: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell'Unione Europea in materia ambientale:

- Esatta: è fondata sui principi di precauzione e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente;
- Sbagliata: è fondata sul solo principio di precauzione verso i possibili danni causati all'ambiente
- Sbagliata: è fondata unicamente sul principio di correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente;
- Sbagliata: non è fondata sul principio di prevenzione.

232.G_1_04056: Ai sensi del principio del sviluppo sostenibile, ogni attività umana giuridicamente rilevante deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile:

- Esatta: al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future;
- Sbagliata: al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni future non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni attuali;
- Sbagliata: al fine di garantire che il modello di sviluppo delle generazioni attuali sia insostenibile per il lo sviluppo delle generazioni future;
- Sbagliata: al fine di assicurare che le generazioni future abbiano ancora sufficienti risorse dalle generazioni attuali

233.G_1_04057: Ai sensi della normativa in materia di rifiuti con “qualsiasi sostanza od oggetto dicui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi” giuridicamente si intende:

- Esatta: un “rifiuto”;
- Sbagliata: un “sottoprodotto”;

- Sbagliata: un “prodotto riciclato”;
- Sbagliata: un “prodotto già usato”.

234.G_1_04058: Ai sensi dell’art. 183 del d.lgs. n. 152 del 2006, costituisce un "rifiuto pericoloso":

- Esatta: il rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006;
- Sbagliata: il rifiuto che non presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006;
- Sbagliata: il rifiuto che il produttore ritenga, a sua discrezione, presenti una o più caratteristiche tale da renderlo idoneo a suscitare un pericolo per la sua incolumità;
- Sbagliata: il rifiuto che il detentore ritenga, a sua discrezione, presenti una o più caratteristiche tale da renderlo idoneo a suscitare un pericolo per la sua incolumità.

235.G_1_04063: Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi:

- Esatta: è possibile smaltirli in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti se si tratta di rifiuti urbani che il Presidente della Regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori del territorio della Regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi del d. lgs. 2 gennaio 2018 n. 1;
- Sbagliata: è sempre vietato smaltirli in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti anche in presenza di eventuali accordi regionali o internazionali e qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano;
- Sbagliata: è sempre possibile smaltirli in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti;
- Sbagliata: è obbligatorio smaltirli in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti se si tratta di rifiuti urbani.

236.G_1_04064: Le attività di autosmaltimento dei rifiuti non pericolosi, come definite dall’art. 215 del d.lgs. n. 152 del 2006:

- Esatta: sono soggette, nel rispetto di determinate caratteristiche, ad una comunicazione di inizio di attività;
- Sbagliata: non possono essere mai intraprese sulla base di una mera comunicazione di inizio di attività;
- Sbagliata: sono soggette sempre e comunque al generale regime autorizzatorio in materia di rifiuti;
- Sbagliata: sono vietate.

237.G_1_04065: Il giudice che con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, accerti il compimento di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ai sensi dell’art. 452 quaterdecies, co. 4, codice penale:

- Esatta: ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente;
- Sbagliata: non è tenuto ad ordinare il ripristino dello stato dell'ambiente;
- Sbagliata: concede sempre la sospensione condizionale della pena a prescindere dalla eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente;
- Sbagliata: ordina il ripristino dello stato dell'ambiente ma non può mai disporre la concessione della sospensione condizionale della pena.

238.G_1_04066: Ai sensi dell’art. 452 quaterdecies, co. 4, codice penale, nel caso di accertamento della commissione di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”:

- Esatta: è sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato e, quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca;
- Sbagliata: è sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato anche se appartengano a persone estranee al reato;
- Sbagliata: può essere ordinata solo la confisca di beni di valore equivalente alle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e non la confisca delle cose stesse, sempre che il condannato abbia la disponibilità di tali beni anche indirettamente o per interposta persona.
- Sbagliata: non può mai essere disposta né la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato né quella per equivalente;

239.G_1_04067: Ai sensi dell’art. 261-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, rubricato “sanzioni”, salvo che il fatto costituisca più grave reato:

- Esatta: chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della

prescritta autorizzazione all'esercizio di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro;

- Sbagliata: chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non pericolosi in presenza della prescritta autorizzazione all'esercizio di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro;
- Sbagliata: chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, è punito con una sanzione amministrativa da 10.000 a 60.000 euro;
- Sbagliata: chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, è punito con la reclusione da uno a due anni e la multa da uno a due anni.

240.G_1_04068: Ai sensi dell'art. 261-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, rubricato "sanzioni", salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non pericolosi, negli impianti di cui all'articolo 237-ter, comma 1, lettere b), c) d) ed e), in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio:

- Esatta: è punito con l'arresto e con l'ammenda
- Sbagliata: commette un reato di delitto;
- Sbagliata: non commette alcun reato ma è punibile solo con una sanzione amministrativa pecuniaria;
- Sbagliata: non commette reati né è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria.

241.G_1_04071: La normativa concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti è prevista:

- Esatta: nel d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188;
- Sbagliata: nel solo d.lgs. n. 152 del 2006;
- Sbagliata: nel d.lgs. 20 novembre 2000, n. 188;
- Sbagliata: solo in norme regionali.

242.G_1_04138: Rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 98/2008/CE sui rifiuti:

- Esatta: i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi;
- Sbagliata: i rifiuti radioattivi;
- Sbagliata: gli effluenti gassosi emessi in atmosfera;
- Sbagliata: il terreno (in situ), inclusi il suolo non contaminato non escavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

243.G_1_04139: Ai sensi della direttiva 98/2008/CE sui rifiuti, per "trattamento" si intende:

- Esatta: le operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- Sbagliata: l'insieme delle operazioni di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti e intermediari;
- Sbagliata: l'insieme delle operazioni di prevenzione, preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti;
- Sbagliata: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione;

244.G_1_04143: È esente dall'obbligo del formulario di identificazione:

- Esatta: il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico;
- Sbagliata: il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi effettuato dal produttore degli stessi;
- Sbagliata: il trasporto di rifiuti pericolosi effettuato dal produttore degli stessi, in modo occasionale e saltuario, che non ecceda le quantità di trenta chilogrammi o trenta litri;
- Sbagliata: il trasporto di rifiuti speciali derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani (capitolo 19 dell'elenco europeo dei rifiuti);

245.G_1_04145: Ai sensi del d.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, che disciplina le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti, possono essere ammessi in discarica:

- Esatta: i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi (DM 27 settembre 2010 così come modificato dal DM 24/06/2015);
- Sbagliata: i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
- Sbagliata: i rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB in quantità superiore a 50 ppm;
- Sbagliata: i rifiuti allo stato liquido;

246.G_1_04146: Ai sensi del d.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, che disciplina le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti, nelle discariche per rifiuti non pericolosi possono essere ammessi:

- Esatta: i rifiuti urbani, i rifiuti non pericolosi di ogni altra origine che soddisfano i criteri di ammissione previsti dalla normativa vigente, e anche i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano determinati criteri di ammissione;
- Sbagliata: solo i rifiuti non pericolosi;
- Sbagliata: solo i rifiuti urbani e i rifiuti non pericolosi di ogni altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente;
- Sbagliata: solo i rifiuti urbani;

247.G_1_04149: Ai termini dell'art. 182 del d.lgs. 152/06 è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi:

- Esatta: in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano;
- Sbagliata: in regioni che non siano contermini a quelle dov'è gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano;
- Sbagliata: nelle regioni insulari fatti salvi eventuali accordi internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano;
- Sbagliata: in stati esteri fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza;

248.G_1_04160: Il codice EER è composto da:

- Esatta: sei cifre numeriche e una descrizione in lettere del rifiuto;
- Sbagliata: sei cifre numeriche;
- Sbagliata: una descrizione in lettere del rifiuto;
- Sbagliata: nessuna risposta è corretta;

249.G_1_04162: I rifiuti abbandonati giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico sono:

- Esatta: rifiuti urbani;
- Sbagliata: rifiuti speciali;
- Sbagliata: rifiuti assimilabili;
- Sbagliata: nessuna risposta è corretta;

250.G_1_04174: La classificazione del rifiuto, attraverso l'assegnazione del codice EER, è effettuata da:

- Esatta: il produttore;
- Sbagliata: il detentore;
- Sbagliata: il trasportatore;
- Sbagliata: l'intermediario;

251.G_1_04177: I registri di carico e scarico dei rifiuti, relativi alle operazioni di smaltimento in discarica, per quanto tempo devono essere conservati dalla data dell'ultima registrazione?

- Esatta: a tempo indeterminato;
- Sbagliata: per 5 anni;
- Sbagliata: per 10 anni;
- Sbagliata: non devono essere conservati;

252.G_1_04178: In ragione dell'art. 187 del d.lgs. 152/2006, il divieto di miscelazione è riferito a:

- Esatta: rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità e ai rifiuti pericolosi con i rifiuti non pericolosi;
- Sbagliata: rifiuti non pericolosi;
- Sbagliata: rifiuti pericolosi aventi le stesse caratteristiche di pericolo;
- Sbagliata: rifiuti liquidi;

253.G_1_04179: Ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e allegati, il deposito preliminare che si effettua prima di una delle operazioni di smaltimento è codificato con:

- Esatta: D15;
- Sbagliata: R1;
- Sbagliata: R13;
- Sbagliata: D1;

254.G_1_04180: Quali requisiti deve possedere il preposto alla direzione del trasporto di una impresa iscritta all'Albo degli autotrasportatori?

- Esatta: capacità professionale ed onorabilità;
- Sbagliata: solo onorabilità;
- Sbagliata: diploma di laurea;
- Sbagliata: solo capacità professionale;

255.G_1_04188: Ai sensi dell'art. 183 del d.lgs.n.152 del 2006 per "recupero" si intende:

- Esatta: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia quello di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione all'interno dell'impianto o nell'economia generale;
- Sbagliata: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti vengono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- Sbagliata: le operazioni di pulizia e controllo attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo tale da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- Sbagliata: qualsiasi operazione dalla quale previo trattamento si ottenga un prodotto, un materiale o una sostanza da commercializzare;

256.G_1_04189: A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'art. 214 commi 1, 2 e 3 del d.lgs.n.152 del 2006 l'esercizio delle operazioni di recupero può essere intrapreso:

- Esatta: decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio dell'attività alla Provincia territorialmente competente;
- Sbagliata: decorsi 180 giorni dalla comunicazione di inizio dell'attività alla Provincia territorialmente competente;
- Sbagliata: decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio dell'attività alla Provincia territorialmente competente nel caso in cui siano pervenuti i pareri favorevoli degli enti preposti alla tutela ambientale paesaggistico-territoriale;
- Sbagliata: previo provvedimento espresso della Provincia territorialmente competente;

257.G_1_04190: Quale degli impianti di seguito indicati deve essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale:

- Esatta: centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300MW;
- Sbagliata: discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 mc;
- Sbagliata: impianti per il trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate;
- Sbagliata: impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro per la fabbricazione di esplosivi;

258.G_1_04191: La richiesta di rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale va presentata:

- Esatta: 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
- Sbagliata: 120 giorni prima del termine di scadenza dell'autorizzazione;
- Sbagliata: 90 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
- Sbagliata: entro il termine di scadenza dell'autorizzazione;

259.G_1_04196: L'autorizzazione agli scarichi è rilasciata:

- Esatta: al titolare dell'attività da cui origina lo scarico;
- Sbagliata: al proprietario dello stabilimento da cui origina lo scarico;
- Sbagliata: al titolare dell'impianto di depurazione che serve la zona;
- Sbagliata: al comune che utilizza la rete fognaria regionale;

260.G_1_04200: Ai sensi dell'art. 255 del d.lgs.n.152 del 2006, chiunque viola il divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni o di prodotti da fumo è punito con:

- Esatta: sanzione amministrativa pecuniaria;

- Sbagliata: ammenda;
- Sbagliata: arresto;
- Sbagliata: reclusione;
- Sbagliata: contestualmente alla comunicazione;

261.G_1_04234: Ai sensi dell'art. 182 del d.lgs.n.152 del 2006, i rifiuti che hanno priorità per l'avvio allo smaltimento sono:

- Esatta: i rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o di recupero;
- Sbagliata: i rifiuti liquidi;
- Sbagliata: i rifiuti urbani;
- Sbagliata: i rifiuti non pericolosi;

262.G_1_04250: Secondo la direttiva 2012/19/Ue lo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) raccolti separatamente:

- Esatta: è consentito solo dopo adeguato trattamento;
- Sbagliata: è sempre vietato;
- Sbagliata: è sempre consentito;
- Sbagliata: è consentito solo solo per i RAEE pericolosi;

263.G_1_04251: Secondo il d.lgs 49/2014 il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita:

- Esatta: è una fase della raccolta, come definita all'art. 183 comma 1, lettera o) del d.lgs.n.152 del 2006;
- Sbagliata: è un'operazione di stoccaggio di rifiuti (R13 e D15) e pertanto deve essere autorizzato;
- Sbagliata: è un'operazione di stoccaggio di rifiuti (R13 e D15) che non necessita di autorizzazione;
- Sbagliata: è espressamente vietato;

264.G_1_04252: Il d.lgs. 49/2014 detta alcune condizioni per il rispetto del deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita. Quale di queste condizioni è sbagliata?

- Esatta: i RAEE ritirati dai distributori non devono essere avviati ai centri di raccolta ex DM 8 aprile 2008 ma solo a impianti autorizzati ai sensi degli articoli 208, 2013 e 2016 del d.lgs.n.152 del 2006;
- Sbagliata: i RAEE ritirati dai distributori devono essere avviati ai centri di raccolta ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge complessivamente i 3.500 chilogrammi;
- Sbagliata: la durata del deposito non deve superare un anno, anche qualora non siano stati raggiunti i 3.500 chilogrammi;
- Sbagliata: il deposito preliminare alla raccolta deve essere effettuato in luogo non accessibile a terzi, pavimentato, in cui i RAEE sono protetti da appositi sistemi di copertura e raggruppati tenendo separati i rifiuti pericolosi e adottando tutte le precauzioni per evitare la fuoriuscita di sostanze pericolose;

265.G_1_04256: Ai sensi del d.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, ai fini dell'ammissione in discarica dei rifiuti, il gestore dell'impianto non è tenuto a:

- Esatta: effettuare sempre ad ogni ogni carico verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità;
- Sbagliata: controllare la documentazione relativa ai rifiuti, compreso, se previsto, il formulario di identificazione;
- Sbagliata: verificare, anche mediante ispezione visiva, la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione;
- Sbagliata: annotare nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti depositati;

266.G_1_04257: Ai sensi del d.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, ai fini dell'ammissione in discarica dei rifiuti, il gestore dell'impianto non è tenuto a:

- Esatta: comunicare alla Regione e alla Provincia territorialmente competenti gli esiti delle verifiche analitiche effettuate per la verifica della conformità del rifiuto ai criteri di ammissibilità;
- Sbagliata: effettuare l'ispezione visiva di ogni carico dei rifiuti conferiti in discarica prima e dopo lo scarico, e verificare la conformità del rifiuto alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione;
- Sbagliata: comunicare alla Regione e alla Provincia territorialmente competenti la eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica;
- Sbagliata: sottoscrivere copia del formulario di identificazione;

267.G_1_04340: Fanno parte dei "rifiuti organici", così come definiti dalla normativa in materia:

- Esatta: i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi
- Sbagliata: i rifiuti non biodegradabili di giardini e parchi
- Sbagliata: i rifiuti comunque presenti all'interno di giardini e parchi
- Sbagliata: i rifiuti di qualunque natura se abbandonati all'interno di giardini e parchi

268.G_1_04341: Ai fini dell'applicazione della qualifica giuridica di "deposito temporaneo prima della raccolta", il luogo in cui i rifiuti sono prodotti deve essere inteso come:

- Esatta: l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci
- Sbagliata: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti come definite dalla normativa in materia
- Sbagliata: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati alle condizioni previste dalla legge, prima della raccolta, anche in un luogo diverso da quello in cui gli stessi sono prodotti
- Sbagliata: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini

269.G_1_04342: Ai fini dell'applicazione della qualifica giuridica di "deposito temporaneo prima della raccolta", è necessario il rispetto delle seguenti condizioni:

- Esatta: i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento
- Sbagliata: possono non essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose
- Sbagliata: il "deposito temporaneo prima della raccolta" deve essere effettuato per categorie disomogenee di rifiuti
- Sbagliata: il "deposito temporaneo prima della raccolta" dei rifiuti pericolosi può essere effettuato a prescindere delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute

270.G_1_04343: Sono rifiuti urbani:

- Esatta: i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili
- Sbagliata: i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie
- Sbagliata: i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca
- Sbagliata: i veicoli fuori uso

271.G_1_04344: Sono rifiuti urbani:

- Esatta: i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua
- Sbagliata: i veicoli fuori uso
- Sbagliata: i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca
- Sbagliata: i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, ad esclusione di quelli qualificabili come sottoprodotto

272.G_1_04345: Sono qualificati come rifiuti speciali:

- Esatta: i veicoli fuori uso
- Sbagliata: i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti
- Sbagliata: i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua
- Sbagliata: i vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali

273.G_1_04346: Sono qualificati come rifiuti speciali:

- Esatta: i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle

- fosse settiche e dalle reti fognarie
- Sbagliata: i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua
- Sbagliata: i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti
- Sbagliata: i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati

274.G_1_04347: Ai sensi del d.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, che disciplina le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti, nelle discariche per i rifiuti non pericolosi:

- Esatta: possono essere ammessi i rifiuti urbani
- Sbagliata: sono ammessi solo ed esclusivamente rifiuti urbani
- Sbagliata: sono ammessi solo ed esclusivamente rifiuti speciali
- Sbagliata: non può essere mai ammesso nessun rifiuto diverso da quelli organici

275.G_1_04348: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 spetta allo Stato:

- Esatta: l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti
- Sbagliata: la determinazione delle modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi
- Sbagliata: la determinazione delle specifiche modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento
- Sbagliata: la previsione delle misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani

276.G_1_04349: Il deposito temporaneo prima della raccolta effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 185 bis del D.Lgs. n. 152 del 2006:

- Esatta: resta sottratto all'obbligo di autorizzazione
- Sbagliata: è soggetto all'obbligo di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del suddetto decreto
- Sbagliata: è tenuto all'obbligo di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e alla tenuta del registro di carico e scarico
- Sbagliata: non è tenuto all'obbligo di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del suddetto decreto, né all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187

277.G_1_04350: Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il CONAI può stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni, che stabilisca tutti i seguenti elementi, tranne uno:

- Esatta: la responsabilità penale dei contraenti, in particolare delineando le fattispecie di reato ad essi applicabili
- Sbagliata: la copertura dei costi di cui all'art. 222, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.152/06
- Sbagliata: gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti
- Sbagliata: le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio ai fini delle attività di riciclaggio e di recupero

278.G_1_04351: Ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n.152 del 2006 non rientrano nelle attività di stoccaggio:

- Esatta: le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le settantadue ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione
- Sbagliata: il deposito preliminare dei rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. n.152 del 2006
- Sbagliata: gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, anche se gli stessi superano le quarantotto ore escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione
- Sbagliata: la messa in riserva dei rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 dell'allegato C alla parte IV del del D.Lgs. n.152 del 2006

279.G_1_04352: Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi comprese quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183 comma 1 lettere aa)

purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione:

- Esatta: settantadue ore
- Sbagliata: ventiquattro ore
- Sbagliata: quarantotto ore
- Sbagliata: dodici ore

280.G_1_04354: I rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi sono soggetti alle stesse regole nel caso di deposito temporaneo prima della raccolta?

- Esatta: no, variano le quantità di deposito a seconda che si tratti di speciali non pericolosi o di speciali pericolosi
- Sbagliata: si
- Sbagliata: no, a seconda delle scelte del produttore
- Sbagliata: per i rifiuti speciali pericolosi non è previsto il deposito temporaneo

281.G_1_04355: I registri di carico/scarico vanno conservati per:

- Esatta: 3 anni dalla data dell'ultima registrazione
- Sbagliata: 5 anni dalla data dell'ultima registrazione
- Sbagliata: 1 anno dalla data dell'ultima registrazione
- Sbagliata: 10 anni dalla data dell'ultima registrazione

282.G_1_04356: Il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo:

- Esatta: è un sistema volontario che può essere utilizzato dagli operatori economici
- Sbagliata: è un sistema obbligatorio
- Sbagliata: è un sistema obbligatorio ma introdotto in via sperimentale per la durata di dodici mesi
- Sbagliata: è un sistema che riguarda anche gli imballaggi terziari

283.G_1_04357: A chi è affidata la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa?

- Esatta: al Comune
- Sbagliata: allo Stato
- Sbagliata: alla Regione
- Sbagliata: alla Provincia

284.G_1_04358: Non sono rifiuti speciali:

- Esatta: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni
- Sbagliata: i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'art. 183, comma 1, lettera b-ter
- Sbagliata: i veicoli fuori uso
- Sbagliata: i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acquee

285.G_1_04359: Quale delle seguenti affermazioni è vera sul formulario di identificazione:

- Esatta: tutte le risposte sono corrette
- Sbagliata: è redatto in 4 copie, di cui una rimane presso il produttore
- Sbagliata: le copie del formulario devono essere conservate 3 anni
- Sbagliata: il produttore deve ricevere la quarta copia del formulario

286.G_1_04360: Quali tra i seguenti sono classificati come rifiuti speciali?

- Esatta: rifiuti da lavorazioni industriali, se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/06
- Sbagliata: rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade
- Sbagliata: rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni
- Sbagliata: rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione

287.G_1_04361: Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. n.152 del 2006 la responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento è esclusa in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che:

- Esatta: il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulari

- Sbagliata: il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 193 del D.Lgs. n.152 del 2006, controfirmato e datato in arrivo al destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero che alla scadenza del predetto termine abbia dato comunicazione al Comune dove ha sede l'impianto della mancata ricezione del formulario
- Sbagliata: il detentore abbia comunicato tempestivamente alle autorità competenti la ricezione del formulario di cui all'art. 193 del D.Lgs. n.152 del 2006
- Sbagliata: il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 193 del D.Lgs. n.152 del 2006, controfirmato e datato in arrivo al destinatario entro sei mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero che alla scadenza del predetto termine abbia dato comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario

288.G_1_04362: Ai sensi dell'art. 218 del D.Lgs. n.152 del 2006, con la definizione di imballaggio terziario di cui al comma 1 lettera d) si intende:

- Esatta: l'imballaggio per il trasporto
- Sbagliata: l'imballaggio per la vendita
- Sbagliata: l'imballaggio multiplo per raggruppare più unità di vendita
- Sbagliata: qualunque imballaggio utilizzato nel punto vendita

289.G_1_04363: Il "deposito temporaneo prima della raccolta" previsto nel D.Lgs. n.152 del 2006:

- Esatta: può essere eseguito solo dal produttore di rifiuti nell'ambito dell'attività d'impresa e soltanto nel luogo di produzione, inteso come area delimitata interna all'azienda
- Sbagliata: non deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti
- Sbagliata: può essere eseguito in qualunque luogo ritenuto idoneo dal produttore
- Sbagliata: è una forma di smaltimento di rifiuti

290.G_1_04364: Il processo di stabilizzazione del rifiuto:

- Esatta: comporta la modifica della pericolosità dei componenti del rifiuto e trasforma il rifiuto pericoloso in non pericoloso
- Sbagliata: influisce esclusivamente sullo stato fisico del rifiuto per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche del rifiuto stesso
- Sbagliata: comporta che i rifiuti speciali divengano simili agli urbani
- Sbagliata: comporta la trasformazione da rifiuto non pericoloso in rifiuto pericoloso

291.G_1_04365: Ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006 non rientrano nella definizione di rifiuti urbani:

- Esatta: i veicoli dismessi
- Sbagliata: i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade
- Sbagliata: i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche
- Sbagliata: i rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione

292.G_1_04426: Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 152/2006 comprende misure:

- Esatta: che promuovono la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti
- Sbagliata: che scoraggiano la donazione di alimenti e altre forme di redistribuzione per il consumo umano
- Sbagliata: che concorrono alla valutazione della necessità di nuovi impianti di gestione di rifiuti o alla chiusura degli impianti esistenti
- Sbagliata: finalizzate a garantire agli ambiti territoriali ottimali più meritevoli un sistema di premialità tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente

293.G_1_04427: Rientrano nella definizione di "rifiuti organici", così come definito dal D.Lgs. n. 152/2006:

- Esatta: rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare
- Sbagliata: i rifiuti purché non alimentari prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato
- Sbagliata: solo i rifiuti alimentari prodotti da servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato
- Sbagliata: solo i rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici

294.G_1_04428: Costituiscono attività di "gestione" di rifiuti:

- Esatta: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari
- Sbagliata: le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati
- Sbagliata: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, ad esclusione delle operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario
- Sbagliata: le sole operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario

295.G_1_04429: Ai sensi della normativa sulla gestione dei rifiuti costituisce un "deposito temporaneo prima della raccolta":

- Esatta: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato prima della raccolta ai sensi dell'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006
- Sbagliata: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti come definite dalla normativa in materia
- Sbagliata: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006
- Sbagliata: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini

296.G_1_04430: Ai sensi del D.Lgs. 152/2006, costituisce "compost":

- Esatta: il prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione
- Sbagliata: il prodotto ottenuto dal compostaggio di rifiuti indifferenziati, anche se non raccolti separatamente, e che rispetti specifici requisiti e caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di rifiuti indifferenziati
- Sbagliata: qualunque tipo di prodotto purché ottenuto esclusivamente dall'autocompostaggio di rifiuti organici non raccolti separatamente
- Sbagliata: qualunque tipo di prodotto ottenuto dal rifiuto che sia di elevata qualità

297.G_1_04431: Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 costituisce "digestato da rifiuti":

- Esatta: il prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero della Transizione Ecologica
- Sbagliata: il prodotto ottenuto dalla digestione aerobica di rifiuti indifferenziati raccolti separatamente e che rispetti le caratteristiche tecniche previste dall'allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006
- Sbagliata: il prodotto ottenuto dalla digestione aerobica di rifiuti speciali raccolti separatamente e che rispetti le caratteristiche operative previste da apposito Regolamento ministeriale
- Sbagliata: il prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di sottoprodotti raccolti separatamente, che rispetti i requisiti tecnici contenuti all'allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006

298.G_1_04432: Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 sono rifiuti urbani:

- Esatta: i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno e tessili
- Sbagliata: i veicoli fuori uso
- Sbagliata: i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue
- Sbagliata: i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti

299.G_1_04433: Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 sono rifiuti urbani:

- Esatta: i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del D.Lgs. 152/2006 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies dello stesso decreto
- Sbagliata: i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del Codice civile
- Sbagliata: i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fatta salva la disciplina sui sottoprodotti
- Sbagliata: i fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi

300.G_1_04434: Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfatti i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle condizioni elencate all'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, tra cui:

- Esatta: esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto
- Sbagliata: la sostanza o l'oggetto non può essere comunemente utilizzato per scopi specifici
- Sbagliata: la sostanza o l'oggetto può prescindere dal soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi specifici e dal rispetto della normativa e degli standard esistenti applicabili ai prodotti
- Sbagliata: l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente e sulla salute umana

301.G_1_04435: Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti:

- Esatta: dal produttore iniziale dei rifiuti nonché dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione
- Sbagliata: dal solo produttore iniziale dei rifiuti
- Sbagliata: dai soli detentori del momento
- Sbagliata: dai soli detentori precedenti dei rifiuti

302.G_1_04436: Ai sensi del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti:

- Esatta: gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale ovvero i Comuni possono individuare appositi spazi, presso i centri di raccolta per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti idonei al riutilizzo
- Sbagliata: i rifiuti sono raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e sono poi miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse
- Sbagliata: per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti in modo unitario e sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse
- Sbagliata: per i rifiuti urbani indifferenziati destinati allo smaltimento è ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali

303.G_1_04437: Ai sensi del D.Lgs. 152/2006, la raccolta differenziata dei rifiuti organici:

- Esatta: avviene con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002
- Sbagliata: può essere realizzata con qualunque tipo di contenitore o sacchetto
- Sbagliata: non è prevista nell'ordinamento italiano
- Sbagliata: deve essere effettuata solo attraverso contenitori a svuotamento riutilizzabili poiché nell'ordinamento italiano non è previsto l'utilizzo di sacchetti compostabili certificati

304.G_1_04438: Ai sensi del D.Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, che disciplina le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti, nelle discariche per i rifiuti non pericolosi:

- Esatta: sono ammessi i rifiuti che risultano conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica
- Sbagliata: sono ammessi solo ed esclusivamente rifiuti urbani
- Sbagliata: possono essere ammessi i rifiuti pericolosi
- Sbagliata: non può essere mai ammesso nessun rifiuto diverso da quelli organici

305.G_1_04439: Ai sensi del D.Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, che disciplina le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti, per la collocazione dei rifiuti il detentore:

- Esatta: deve fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica
- Sbagliata: non è tenuto a fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica, che saranno poi valutate dal gestore della discarica
- Sbagliata: non è tenuto a presentare alcuna documentazione
- Sbagliata: deve lasciare i rifiuti presso il centro abitato più prossimo alla discarica

306.G_1_04440: Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al D.Lgs. 152/2006:

- Esatta: sono a carico dei produttori e degli utilizzatori, tra gli altri, i costi per il riutilizzo o la ripresa degli imballaggi secondari e terziari usati
- Sbagliata: la restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, può comportare oneri economici per il consumatore
- Sbagliata: sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i soli costi per il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari i costi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio
- Sbagliata: sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i soli costi per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari

307.G_1_04441: Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al D.Lgs. 152/2006:

- Esatta: possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti a tutti i requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva 94/62/CEE e riportati nell'allegato F alla parte quarta del decreto
- Sbagliata: è sempre lecito lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati
- Sbagliata: è sempre possibile e lecito immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura
- Sbagliata: la direttiva 94/62/CEE non prevede specifici requisiti essenziali per cui possono essere commercializzati tutti i tipi di imballaggi

308.G_1_04442: Individuare tra le seguenti l'affermazione corretta

- Esatta: il Sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti
- Sbagliata: il Sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'art. 188-quater del D.Lgs. 152/2006 si compone della Contabilità Ambientale Rifiuti (C.A.R.) e dei Flussi operativi su strada (F.O.S)
- Sbagliata: il Sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'art. 188-ter del D.Lgs. 152/2006 si compone delle procedure relative alla Valutazione del Grado di Pericolosità della Gestione (V.G.P.G.) coordinate dal Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri (N.O.E.)
- Sbagliata: il Sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'art. 188 del D.Lgs. 152/2006 si compone della Sezione centrale di Controllo Regolarità Ambientale e delle Sezioni regionali di Controllo Regolarità Ambientale Locale articolate presso le Regioni nonché presso le Province di Trento e di Bolzano

309.G_1_04504: Il FIR di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/06 è un documento finalizzato a garantire:

- Esatta: la tracciabilità del flusso dei rifiuti nelle varie fasi del trasporto
- Sbagliata: la non pericolosità per l'ambiente dei rifiuti trasportati
- Sbagliata: la conoscibilità dei quantitativi di rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto
- Sbagliata: il recupero dei rifiuti

310.G_1_04506: Secondo la gerarchia delle attività di gestione dei rifiuti ex art. 179 del D.Lgs. 152/06:

- Esatta: l'attività di prevenzione precede quella di preparazione per il riutilizzo
- Sbagliata: l'attività di smaltimento precede quella di riciclaggio
- Sbagliata: l'attività di preparazione per il riutilizzo precede quella di prevenzione
- Sbagliata: l'attività di recupero di energia precede quella di riciclaggio.

311.G_1_00480: Il Protocollo di Kyoto, adottato nel 1997:

- Esatta: contiene obiettivi vincolanti e quantificati di limitazione e riduzione dei gas ad effetto serra;
- Sbagliata: riguarda il danno ambientale internazionale;
- Sbagliata: è un atto programmatico che non ha mai avuto concreta esecuzione;
- Sbagliata: non è in alcun modo collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

312.G_1_00481: L'Unione Europea, al fine di ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra, con la direttiva 2003/87/CE:

- Esatta: ha previsto che tutti gli impianti che esercitano una delle attività indicate nell'allegato I e che emettono gas ad effetto serra, debbano essere muniti di apposita autorizzazione;
- Sbagliata: ha previsto solo per gli impianti che esercitano attività nel settore dell'energia e che emettono gas ad effetto serra, l'obbligo di essere muniti di apposita autorizzazione;
- Sbagliata: ha previsto solo per gli impianti che esercitano attività della produzione e della trasformazione di metalli ferrosi e che emettono gas ad effetto serra, l'obbligo di essere muniti di apposita autorizzazione;
- Sbagliata: ha scelto di non adottare un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

313.G_1_00490: Ai sensi della normativa nazionale sul danno ambientale, di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, la disciplina in materia si applica:

- Esatta: al danno ambientale e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante da una delle attività professionali elencate in un specifico allegato nonché da un'attività diversa in caso di comportamento doloso o colposo;
- Sbagliata: al danno ambientale e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante solo ed esclusivamente da una attività professionale;
- Sbagliata: al danno ambientale e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante da una attività purché non professionale;
- Sbagliata: solo ed esclusivamente al danno ambientale consistente in una lesione della biodiversità.

314.G_1_00503: I reati ambientali nell'ordinamento giuridico italiano possono essere previsti:

- Esatta: nel Codice penale;
- Sbagliata: in regolamenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Sbagliata: in regolamenti degli enti locali;
- Sbagliata: negli statuti dei Comuni.

315.G_1_00504: La violazione della normativa in materia ambientale:

- Esatta: può costituire integrazione di un reato penale;
- Sbagliata: può costituire integrazione di una contravvenzione ma mai di un delitto;
- Sbagliata: può costituire integrazione di un delitto ma mai di una contravvenzione;
- Sbagliata: non può mai comportare la confisca penale.

316.G_1_00505: I reati ambientali vigenti nell'ordinamento giuridico italiano:

- Esatta: sono soggetti al principio della riserva di legge;
- Sbagliata: sono disciplinati esclusivamente dalla normativa comunitaria;
- Sbagliata: non comportano l'applicazione del principio di colpevolezza di cui all'art. 27 della Costituzione per chi li commette;
- Sbagliata: costituiscono una materia eccezionale in cui non trova applicazione il principio di offensività.

reato:

- Esatta: con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda
- Sbagliata: con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda
- Sbagliata: con la multa e la reclusione
- Sbagliata: con la sanzione amministrativa pecuniaria

317.G_1_04505: In caso di trasporto di rifiuti non pericolosi senza il FIR, il trasportatore è punito con:

- Esatta: la sanzione amministrativa pecuniaria
- Sbagliata: la sanzione congiunta dell'arresto e dell'ammenda
- Sbagliata: la sola ammenda
- Sbagliata: la sanzione alternativa dell'arresto o dell'ammenda

318.G_2_00545: L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è un presupposto legittimante:

- Esatta: trasporto e commercio dei rifiuti, nonché intermediazione nella cessione dei rifiuti;
- Sbagliata: solo il trasporto e commercio dei rifiuti;
- Sbagliata: solo il trasporto dei rifiuti;
- Sbagliata: la vendita di imballaggi nuovi.

319.G_2_00546: Ai sensi dell'art. 256, D.lgs. 152/06, la gestione dei rifiuti pericolosi senza autorizzazione comporta

- Esatta: l'arresto da sei mesi a due anni oltre ad una ammenda da € 2.600 a € 26.000;
- Sbagliata: l'arresto da sei mesi a due anni o in alternativa una ammenda da € 2.600 a € 26.000;
- Sbagliata: l'arresto da tre mesi a un anno o in alternativa una ammenda da € 2.600 a € 26.000;
- Sbagliata: l'ammenda da € 2.600 a € 26.000, se è la prima violazione.

320.G_2_00547: Ai sensi dell'art. 259, D.lgs. 152/06, nell'ipotesi di trasporto illecito di rifiuti, la confisca del mezzo utilizzato per il trasporto:

- Esatta: consegue alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
- Sbagliata: consegue alla contestazione della violazione;

- Sbagliata: non è previsto;
- Sbagliata: consegue unicamente alla sentenza di condanna, e non a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

321.G_2_00549: Ai sensi dell'art. 256, co. 3, D.lgs. 152/06, il proprietario dell'area nella quale è stata realizzata o è gestita una discarica non autorizzata subisce la confisca del terreno:

- Esatta: sia nell'ipotesi in cui sia l'unico autore del reato, sia a titolo di colpa;
- Sbagliata: solo nell'ipotesi in cui sia l'unico autore del reato;
- Sbagliata: in tutte le ipotesi in cui sia "persona non estranea";
- Sbagliata: se non provvede ad adempiere agli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

322.G_2_00550: Il procedimento di bonifica dei siti è espressione del principio:

- Esatta: chi inquina paga;
- Sbagliata: di sussidiarietà;
- Sbagliata: di precauzione;
- Sbagliata: della responsabilità amministrativa.

323.G_2_00562: Il CONAI è:

- Esatta: Consorzio privato che opera senza fini di lucro;
- Sbagliata: Una società per azioni con fini di lucro;
- Sbagliata: Un Ente pubblico economico;
- Sbagliata: Un ente locale.

324.G_2_00567: Ai sensi dell'art. 16, co. 1, DM 120/14, le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti sono:

- Esatta: sottoposti alla disciplina semplificata di iscrizione all'Albo;
- Sbagliata: esentati dall'iscrizione all'Albo;
- Sbagliata: sottoposti alla disciplina ordinaria di iscrizione all'Albo;
- Sbagliata: sottoposti alla disciplina semplificata di iscrizione all'Albo, in presenza di fideiussione bancaria;

325.G_2_00569: Ai sensi dell'art. 236, D.lgs. 152/06, c.m. D.lgs. 4/08, al Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati partecipano:

- Esatta: tutte le imprese indicate nelle altre opzioni;
- Sbagliata: le imprese che effettuano il recupero e la raccolta degli oli usati;
- Sbagliata: le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita degli oli lubrificanti;
- Sbagliata: le imprese che producono, importano o mettono in commercio oli base vergini o mediante rigenerazione;

326.G_2_00570: Ai sensi dell'art. 11, D.lgs. 49/14, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico:

- Esatta: il distributore deve ritirare gratuitamente quella usata;
- Sbagliata: il produttore deve ritirare gratuitamente quella usata;
- Sbagliata: il distributore non è tenuto al ritiro di quella usata;
- Sbagliata: il produttore deve ritirare quella usata, ma non gratuitamente.

327.G_2_00572: La sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali costituisce:

- Esatta: sanzione amministrativa;
- Sbagliata: sanzione penale;
- Sbagliata: sanzione accessoria;
- Sbagliata: sanzione pecuniaria.

328.G_2_00584: I provvedimenti disciplinari contro le imprese iscritte all'Albo sono adottati:

- Esatta: dalle Sezioni Regionali;
- Sbagliata: dal Comitato Nazionale;
- Sbagliata: dalla Provincia, sentito il Comitato Nazionale;
- Sbagliata: dalla Camera di Commercio, sentita la Provincia.

329.G_2_00590: Il mancato rispetto della normativa in materia di rapporti di lavoro e protezione sociale determina:

- Esatta: la sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali ad opera della Sezione Regionale;

- Sbagliata: la cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali ad opera della Sezione Regionale;
- Sbagliata: la sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali ad opera del Comitato Nazionale;
- Sbagliata: la cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali ad opera del Comitato Nazionale.

330.G_2_00591: L'inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali determina:

- Esatta: la sospensione dall'Albo ad opera della Sezione Regionale, con riferimento alla categoria d'iscrizione le cui prescrizioni risultano violate;
- Sbagliata: la cancellazione dall'Albo ad opera della Sezione Regionale;
- Sbagliata: la sospensione dall'Albo ad opera del Comitato Nazionale, con riferimento alla categoria d'iscrizione le cui prescrizioni risultano violate;
- Sbagliata: la cancellazione dall'Albo ad opera del Comitato Nazionale.

Materia: 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014

G_3_00665: L'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: è istituito da una norma nazionale avente valore di legge;
- Sbagliata: è nato grazie ad un decreto ministeriale del 2014 che lo ha previsto per la prima volta;
- Sbagliata: è sorto in via spontanea e ad oggi non è disciplinato da alcuna norma giuridica;
- Sbagliata: è previsto dalla legge regionale del Lazio ed è stato poi aperto alla partecipazione di imprese ed enti di altre Regioni.

331.G_3_00673: L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: per determinate attività è obbligatoria;
- Sbagliata: è automatica;
- Sbagliata: è sempre facoltativa;
- Sbagliata: è sempre gratuita.

332.G_3_00675: L'Albo nazionale gestori ambientali non è liberamente consultabile:

- Esatta: falso, può essere consultato da chiunque anche senza alcun interesse diretto, specifico ed attuale;
- Sbagliata: falso, ma è consultabile solo mediante visione ed estrazione di copia cartacea;
- Sbagliata: vero, perché solo chi dimostra un interesse concreto ed attuale può consultarlo esercitando il diritto di accesso;
- Sbagliata: vero, per la tutela della riservatezza dei gestori iscritti all'Albo.

333.G_3_00676: L'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: non è segreto;
- Sbagliata: non è visibile, poiché nessun cittadino può visionare gli elenchi degli iscritti;
- Sbagliata: è segreto;
- Sbagliata: è accessibile solo a chi ne fa preventiva richiesta ai soggetti competenti tramite rilascio di copia cartacea.

334.G_3_00677: L'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: riguarda la materia dei rifiuti;
- Sbagliata: riguarda coloro che hanno aderito al Protocollo di Kyoto e consente di creare un database dei comportamenti virtuosi intrapresi da tali operatori;
- Sbagliata: riguarda la sola materia del danno ambientale, ad esclusione delle attività di bonifica;
- Sbagliata: riguarda la materia della energia rinnovabile e serve per creare un elenco di tutti coloro che hanno beneficiato di incentivi per la suddetta energia.

335.G_3_00688: Ai sensi del d.m.3 giugno 2014, n. 120 l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali é richiesta solo per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non di quelli non pericolosi:

- Esatta: falso, è prevista l'iscrizione per entrambe le attività in due categorie diverse;
- Sbagliata: falso, è prevista l'iscrizione per entrambe le attività nella stessa categoria;
- Sbagliata: vero, si tratta della categoria 1;
- Sbagliata: vero, ed è la stessa categoria della attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani.

336.G_3_00762: Ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, la categoria 1 delle attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è "raccolta e trasporto di rifiuti urbani":

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, tale attività non costituisce una categoria di cui all'art. 8 del decreto, non essendo soggetta ad iscrizione;
- Sbagliata: falso, tale attività non è prevista come categoria 1 perché già implicitamente compresa nella categoria 4 "raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi";
- Sbagliata: falso, tale attività non è prevista come categoria 1 perché già implicitamente compresa nella categoria 5 "raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi".

337.G_3_00766: Ai sensi del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, i soggetti che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani:

- Esatta: sono tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: non sono tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: sono tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali solo se di nazionalità non italiana;
- Sbagliata: non sono tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali a meno che non abbiano avuto precedenti penali.

338.G_3_00767: Ai sensi del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è richiesta solo per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani:

- Esatta: falso, esistono altre categorie di attività che devono procedere con l'iscrizione all'Albo;
- Sbagliata: vero;
- Sbagliata: falso, per tale attività non si deve procedere con l'iscrizione all'Albo;
- Sbagliata: falso, tale attività rientra in quelle per le quali l'iscrizione è facoltativa.

339.G_3_00768: L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, è requisito solo delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
- Sbagliata: falso, è requisito solo delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti biodegradabili;
- Sbagliata: falso, è requisito solo delle attività di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

Materia: 4. Sicurezza del lavoro

340.G_4_00924: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 il "responsabile del servizio di prevenzione e protezione" è :

- Esatta: la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- Sbagliata: il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- Sbagliata: la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- Sbagliata: la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla

natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

341.G_4_00925: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 è “addetto al servizio di prevenzione e protezione”:

- Esatta: la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- Sbagliata: il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- Sbagliata: la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- Sbagliata: la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

342.G_4_00926: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 con "medico competente" si intende:

- Esatta: il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- Sbagliata: la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- Sbagliata: la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- Sbagliata: l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

343.G_4_00927: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 il "medico competente" ha tutti i seguenti obblighi, ad esclusione di uno. Quale?

- Esatta: visita gli ambienti di lavoro secondo la cadenza che ritiene opportuna ed in ogni caso superiore a quella annuale; tale cadenza non deve essere comunicata al datore di lavoro perché non ne è necessaria l'annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- Sbagliata: programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- Sbagliata: istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- Sbagliata: fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti.

344.G_4_00928: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 con "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza" si intende:

- Esatta: la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- Sbagliata: la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- Sbagliata: il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- Sbagliata: la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

345.G_4_00929: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 con "datore di lavoro" si intende:

- Esatta: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
- Sbagliata: nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il dirigente al quale non spettano i poteri di gestione;
- Sbagliata: la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari;
- Sbagliata: la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

346.G_4_00930: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, con "preposto" si intende:

- Esatta: la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- Sbagliata: il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- Sbagliata: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
- Sbagliata: la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

347.G_4_00931: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, i preposti, in riferimento alle attività che rientrano nel campo di applicazione del decreto, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono svolgere tutte le seguenti attività ad esclusione di una. Quale?

- Esatta: verificare che tutti i lavoratori, anche quelli che non hanno ricevuto adeguate istruzioni, accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- Sbagliata: richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- Sbagliata: informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.
- Sbagliata: sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

348.G_4_00932: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, i preposti, in riferimento alle attività che rientrano nel campo di applicazione del decreto, secondo le loro attribuzioni e competenze, non sono tenuti

a segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, e ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali vengano a conoscenza sulla base della formazione ricevuta:

- Esatta: falso, devono segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo come sopra definita
- Sbagliata: vero, perché tale compito spetta ad ogni singolo lavoratore;
- Sbagliata: vero, perché tale compito spetta al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- Sbagliata: falso, il caso di deficienze dei dispositivi di protezione individuale è l'unico nel quale devono segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente mentre ogni altra condizione di pericolo come sopra definita deve essere segnalata tempestivamente agli altri lavoratori.

349.G_4_00933: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, con "lavoratore" si intende:

- Esatta: la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari;
- Sbagliata: la persona definita come tale dall'art. 2 del decreto e ad esso non è mai equiparato il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;
- Sbagliata: la persona definita come tale dall'art. 2 del decreto e ad esso non è mai equiparato l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile;
- Sbagliata: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

350.G_4_00934: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni:

- Esatta: vero, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;
- Sbagliata: falso, la legge non prevede un simile obbligo poiché il lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e non di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, anche se su di esse ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni;
- Sbagliata: falso, per il principio di autodeterminazione al trattamento sanitario il lavoratore non può essere tenuto a prendersi cura della propria salute e sicurezza;
- Sbagliata: vero ma il datore di lavoro non è tenuto a fornire alcun mezzo al lavoratore per assicurare che si prenda cura di sé o degli altri lavoratori.

351.G_4_00935: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, i lavoratori sono tenuti a tutte le seguenti attività, ad esclusione di una, quale?

- Esatta: rimuovere o modificare anche senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- Sbagliata: contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Sbagliata: osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- Sbagliata: partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.

352.G_4_00936: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, i lavoratori sono tenuti a tutte le seguenti attività, ad esclusione di una, quale?

- Esatta: compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- Sbagliata: sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente;
- Sbagliata: contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Sbagliata: osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

353.G_4_00937: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, i lavoratori possono rimuovere o modificare anche senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:

- Esatta: falso, non devono rimuoverli o modificarli senza autorizzazione;
- Sbagliata: falso, ma possono compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza;
- Sbagliata: vero, non è necessaria alcuna autorizzazione;
- Sbagliata: vero, così come possono compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza.

354.G_4_00938: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, i progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sullavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, i progettisti non sono chiamati ad osservare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Sbagliata: falso, tali principi non si applicano al momento delle scelte progettuali e tecniche ma solo dopo;
- Sbagliata: non esiste del personale qualificato come "progettista".

355.G_4_00939: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, che disciplina gli obblighi dei fabbricanti e dei fornitori:

- Esatta: sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Sbagliata: sono ammessi la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro purché comunque utili alla protezione del lavoratore.
- Sbagliata: è possibile la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, purché comunque utili alla protezione del lavoratore;
- Sbagliata: sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, mentre i dispositivi di protezione individuali, se provenienti dall'estero, sono comunque vendibili anche se non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

356.G_4_00940: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, che disciplina gli obblighi degli installatori, gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza:

- Esatta: devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti;
- Sbagliata: non sono tenuti a rispettare le norme di salute e sicurezza sul lavoro perché le stesse si applicano solo quando l'impianto è stato già installato;
- Sbagliata: sono tenuti ad agire solo secondo le proprie capacità personali e possono non attenersi alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti;
- Sbagliata: sono una categoria esclusa dall'applicazione delle norme di salute e sicurezza sul lavoro.

357.G_4_00941: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, tutte le seguenti attività rientrano tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ad esclusione di una, quale?

- Esatta: l'utilizzo illimitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- Sbagliata: l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- Sbagliata: il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- Sbagliata: la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio.

358.G_4_00942: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro è prevista:

- Esatta: l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- Sbagliata: il monitoraggio dei rischi al fine di produrre un incremento degli stessi;
- Sbagliata: la riduzione dei rischi non alla fonte;
- Sbagliata: il contenimento dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, la loro eliminazione.

359.G_4_00943: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, il controllo sanitario dei lavoratori:

- Esatta: si attua attraverso la sorveglianza sanitaria, un insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- Sbagliata: non rientra tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- Sbagliata: è un'attività necessaria per la sicurezza di tutta l'azienda, pertanto il medico competente, onde evitare atti di dissenso dei lavoratori, non deve mai informarli sul controllo sanitario cui sono sottoposti;
- Sbagliata: non consente la visita medica in occasione del cambio della mansione per verificare l'idoneità alla mansione specifica, che non è compresa nella sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del decreto.

360.G_4_00944: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza rientra tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro:

- Esatta: vero, così come vi rientra la riduzione dei rischi alla fonte;
- Sbagliata: vero, mentre non vi rientra la riduzione dei rischi alla fonte;
- Sbagliata: falso, vi rientra invece la riduzione dei rischi alla fonte;
- Sbagliata: falso, perché tale tutela si fonda sull'informazione e formazione adeguate per i lavoratori e non sulla valutazione del rischio, un'attività per sua natura incerta ed inattendibile.

361.G_4_00945: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, la partecipazione e consultazione dei lavoratori non rientra tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro:

- Esatta: falso, vi rientra così come la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- Sbagliata: falso, mentre viceversa non vi rientra la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- Sbagliata: vero, perché la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro risponde ad esigenze superiori, afferenti alla protezione della salute umana, che non possono essere oggetto di consultazione con i lavoratori;
- Sbagliata: vero, perché tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza è prevista solo la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

362.G_4_00946: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro vi è la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale:

- Esatta: vero, così come vi è il controllo sanitario dei lavoratori;
- Sbagliata: falso, vi è la priorità delle misure di protezione individuale rispetto alle misure di protezione collettiva;
- Sbagliata: falso, non vi è alcuna priorità tra le due misure;
- Sbagliata: vero, mentre non vi è il controllo sanitario dei lavoratori.

363.G_4_00947: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro vi è l'uso di segnali di avvertimento e disicurezza:

- Esatta: vero, così come vi è la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza;
- Sbagliata: falso, si tratta di un adempimento sempre facoltativo e non riconducibile alle misure generali;
- Sbagliata: falso, non è riconducibile alle misure generali perché i segnali di avvertimento e sicurezza possono essere modificati o spostati dai lavoratori secondo le loro esigenze produttive;
- Sbagliata: vero, mentre non vi è la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, neanche con riguardo ai dispositivi di sicurezza.

364.G_4_00948: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro, rientra tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 15 del decreto:

- Esatta: vero e il datore di lavoro deve fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni anche sulla programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- Sbagliata: vero, ma si sostanzia solo nella elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;
- Sbagliata: falso, la prevenzione non deve essere programmata perché devono essere programmate solo le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- Sbagliata: falso, la prevenzione non deve essere programmata perché deve essere programmata solo la sorveglianza sanitaria.

365.G_4_00949: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, l'informazione e la formazione adeguate per i lavoratori:

- Esatta: sono comprese tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 15 del decreto;
- Sbagliata: non rientrano tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 15 del decreto;
- Sbagliata: si sostanziano solo nell'obbligo di informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- Sbagliata: si sostanziano solo sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei luoghi di lavoro.

366.G_4_00950: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi, non è tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 15 del decreto:

- Esatta: falso, è tra le misure generali;
- Sbagliata: falso, tra le misure generali vi è la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, ma non anche l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- Sbagliata: vero, perché tali prassi non sono ancora riconosciute dal diritto;
- Sbagliata: vero, tali prassi hanno valore solo ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'ente per fatto di reato.

367.G_4_00951: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, il datore di lavoro che esercita attività che rientrano nel campo di applicazione del decreto e i dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono svolgere tutte le seguenti attività, ad esclusione di una, quale?

- Esatta: nell'affidare i compiti ai lavoratori, non tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- Sbagliata: nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
- Sbagliata: designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- Sbagliata: fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente.

368.G_4_00952: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, il datore di lavoro, che esercita attività che rientrano nel campo di applicazione del decreto, e i dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), contenente la valutazione di tutti i rischi, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5:

- Esatta: vero e il documento é consultato esclusivamente in azienda;
- Sbagliata: falso, perché non esiste alcun documento contenente la valutazione di tutti i rischi;
- Sbagliata: falso, il datore di lavoro è tenuto a compiere la valutazione di tutti i rischi ma il relativo documento è riservato e non deve essere mai consegnato al rappresentante dei lavoratori;
- Sbagliata: vero e il documento non è consultato esclusivamente in azienda.

369.G_4_00953: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, il datore di lavoro che esercita attività che rientrano nel campo di applicazione del decreto e i dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono svolgere tutte le seguenti attività, ad esclusione di una, quale?

- Esatta: richiedere sempre e comunque ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- Sbagliata: informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- Sbagliata: consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- Sbagliata: prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio.

370.G_4_00954: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori:

- Esatta: è la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- Sbagliata: costituisce attività delegabile, non essendo compresa in nessuno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro ai sensi dell'art. 17 del decreto;
- Sbagliata: non rientra tra le misure generali di tutela di cui all'art. 15;
- Sbagliata: non ha alcun rilievo ai fini della elaborazione di alcuna documentazione poiché la normativa in materia non prevede più una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.

371.G_4_00955: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, il datore di lavoro che esercita attività che rientrano nel campo di applicazione del decreto e i dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono svolgere tutte le seguenti attività, ad esclusione di una. Quale?

- Esatta: prendere le misure appropriate affinché tutti i lavoratori, anche quelli che non hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento, accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- Sbagliata: richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- Sbagliata: inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- Sbagliata: adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.

372.G_4_00956: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, il datore di lavoro non deve necessariamente fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- Esatta: i dati relativi alle condizioni di salute di ciascun lavoratore e dei suoi familiari, intesi quali parenti e affini fino al quinto grado;
- Sbagliata: la natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- Sbagliata: la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- Sbagliata: i dati relativi alle malattie professionali.

373.G_4_00957: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 il "datore di lavoro" non può delegare l'attività di valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28:

- Esatta: vero, mentre vi sono altre funzioni delegabili nei limiti e alle condizioni previste dal decreto;
- Sbagliata: falso, può delegare tutte le sue funzioni purché la delega risulti da atto scritto avente data certa;
- Sbagliata: falso, può delegare solo la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- Sbagliata: vero, così come non può mai delegare nessuna altra delle sue funzioni.

374.G_4_00958: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, il "datore di lavoro":

- Esatta: ai fini della scelta dei dispositivi di protezione individuale effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- Sbagliata: non deve individuare le condizioni in cui un dispositivo di protezione individuale deve essere usato;
- Sbagliata: non è il soggetto su cui grava l'obbligo di assicurare che siano mantenuti in efficienza e in condizioni d'igiene i dispositivi di protezione individuale, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni, perché tali funzioni spettano a ciascun lavoratore per il dispositivo ad egli riservato;
- Sbagliata: non è tenuto ad assicurare una formazione adeguata, anche organizzando, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei dispositivi di protezione individuale, perché tale funzione spetta al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

375.G_4_00959: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, il "datore di lavoro", nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28:

- Esatta: valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi;
- Sbagliata: non è tenuto a valutare i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici, trattandosi di agenti la cui nocività non è ancora scientificamente accertata;
- Sbagliata: valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici, i quali non comprendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, ma solo il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- Sbagliata: valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici, i quali comprendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, e non il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

376.G_4_00960: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, il "datore di lavoro", nella valutazione di cui all'articolo 28:

- Esatta: determina preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti;
- Sbagliata: non deve determinare preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valutare anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, trattandosi di agenti la cui nocività non è ancora scientificamente accertata;
- Sbagliata: non è tenuto ad aggiornare periodicamente la valutazione, anche in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità;
- Sbagliata: nel caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi, tiene in considerazione che i rischi sono valutati in base al rischio minore, che non comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.

377.G_4_00961: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, il "datore di lavoro":

- Esatta: evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- Sbagliata: incrementa l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro;
- Sbagliata: provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro avvenga in un sistema aperto, purché tecnicamente possibile;
- Sbagliata: provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro sia mantenuto al più alto valore tecnicamente possibile.

- Esatta: provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- Sbagliata: non è tenuto ad informare il lavoratore delle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, trattandosi di attività formativa che spetta ad altri soggetti;
- Sbagliata: per rispetto delle riservatezza non deve non comunicare i nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;
- Sbagliata: ove la informazione che egli è tenuto ad assicurare riguarda lavoratori immigrati, essa avviene comunque in lingua italiana poiché nessuno è tenuto alla previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

378.G_4_00963: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, il "datore di lavoro":

- Esatta: garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati;
- Sbagliata: non è tenuto a designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza perché tali funzioni spettano a tutti i lavoratori e non solo ad alcuni;
- Sbagliata: programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano continuare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
- Sbagliata: deve sempre chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività anche in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.